

SENATO DELLA REPUBBLICA

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

MERCOLEDÌ 19 DICEMBRE 1956
(116^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Vice Presidente GIACOMETTI

INDICE

Disegni di legge:

« Ordinamento delle carriere e statuto del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato » (1798) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 7078, 2090, 2091, 2092
DE LUCA LUCA	2087
GAVA	2091, 2092
MARINA	2085, 2086
MOTT, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	2091 2092
PESENTI	2087, 2090, 2091, 2092
PIOLA, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	2086, 2088, 2092
RODA	2084, 2087, 2089
SPAGNOLLI, <i>relatore</i>	2079, 2086, 2089, 2092
TRABUCCHI	2086, 2087, 2089, 2092

« Proroga del termine per la cessazione del corso legale e la prescrizione dei biglietti di Stato » (1799) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	2075, 2078
BRACCESI, <i>relatore</i>	2075
JANNACCONE	2077

MARINA	Pag. 2076, 2078
MOTT, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	2076, 2078
RODA	2076
TRABUCCHI	2077

La seduta è aperta alle ore 10,55.

Sono presenti i senatori: Braccesi, Cenini, De Luca Angelo, De Luca Luca, Gava, Giacometti, Jannaccone, Marina, Mariotti, Pesenti, Ponti, Roda, Spagna, Spagnolli, Tomè, Trabucchi e Vadenzi.

A norma dell'articolo 25, ultimo comma del Regolamento, è presente il senatore Amigoni.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per le finanze Piola e per il tesoro Mott.

BRACCESI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Proroga del termine per la cessazione del corso legale e la prescrizione dei biglietti di Stato » (1799).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga del termine per la cessazione del corso legale e la prescrizione dei biglietti di Stato ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

BRACCESI, *relatore*. Onorevoli colleghi, il disegno di legge che è al nostro esame tende a prorogare al 31 dicembre 1957 il termine valido per la sostituzione dei biglietti di Stato da lire 1, 2, 5 e 10 con le nuove monete metalliche, poichè, come gli onorevoli colleghi ricorderanno, con la legge 24 dicembre 1951, n. 1405,

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)116^a SEDUTA (19 dicembre 1956)

che prevedeva l'emissione da parte della Zecca di monete metalliche da 50 a 100 lire in Italia e di monete metalliche da 1, 2, 5 e 10 lire, si stabiliva il termine del 31 dicembre 1957 per la prescrizione dei biglietti di Banca da 100 e da 50 lire ed il termine del 31 dicembre 1956 per i biglietti di Stato da 1, 2, 5 e 10 lire.

Nella relazione ministeriale si precisa che a tutt'oggi sono ancora in circolazione circa 1.969 milioni di biglietti di Stato da 1, 2, 5 e 10 lire e 532 milioni di biglietti di Banca da 50 e da 100 lire, per un totale di 2.501 milioni di lire.

D'altra parte non è ora possibile lasciare che si dichiarino nulli questi biglietti in quanto il loro ammontare è ancora ingente, pur essendo essi di piccolo taglio. In considerazione che il termine per i biglietti da 50 e da 100 lire scade il 31 dicembre 1957, con l'attuale disegno di legge si intende appunto portare allo stesso termine anche la data di prescrizione dei biglietti da 1, 2, 5 e 10 lire. Ci sarebbe ancora da fare qualche considerazione sul fatto se convenga o meno coniare ancora delle monete da 1 o da 2 lire o anche quelle da 5 e da 10 lire, tanto più che le monete da 20 lire per cui è stato fatto un apposito disegno di legge non sono state ancora messe in circolazione. Questo penso però non rientri nell'ambito della discussione di questo disegno di legge.

Con l'occasione il disegno di legge dà facoltà al Ministro del tesoro di disporre norme più semplici per l'annullamento e la distruzione dei biglietti ritirati e stabilisce che con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del tesoro, debbano essere stabiliti i limiti per il potere liberatorio delle nuove monete emesse dalla Zecca.

Mi sembra che, salvo le considerazioni generali che ho creduto opportuno esporre, il disegno di legge sia molto semplice e meriti senz'altro la nostra approvazione.

MARINA. Io desidero chiedere innanzitutto un chiarimento al Governo. Per le monete da 1, 2, 5 e 10 lire mi pare che non ci siano in questo momento difficoltà di circolazione poichè, almeno da come posso osservare qual cittadino che le adopera, ho l'impressione che

di monete metalliche ve ne siano a sufficienza. Sarei perciò contrario alla proroga, per i biglietti corrispondenti a detti tagli, del termine di prescrizione. Lo Stato beneficerà così di qualche centinaio di milioni, il che non sarà poi un male, tanto più che la gran parte di questi biglietti, che erano così poco, per così dire, conservabili, sarà già stata dispersa.

Viceversa, per quello che riguarda le monete da 50 e da 100 lire mi sembra che ci siano difficoltà di circolazione per l'insufficienza dei pezzi metallici messi attualmente a disposizione del pubblico; per i due tipi di biglietti corrispondenti sarei pertanto favorevole ad una proroga. Perciò presenterò eventualmente un emendamento tendente ad escludere dalla proroga il termine di prescrizione relativo alle monete da 1, 2, 5 e 10 lire.

MOTT, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Ma con questo Ella propone il rigetto del disegno di legge perchè i biglietti da 50 e da 100 lire sono già oggi validi fino al 31 dicembre 1957.

MARINA. Allora mi dichiaro contrario al disegno di legge.

RODA. Io mi dichiaro invece contrario alla conclusione del senatore Marina, per un principio di etica secondo il quale non deve essere fatta distinzione tra un biglietto da una lira e un biglietto da 50 lire: infatti il danno subito per la prescrizione non è in funzione del taglio dei biglietti ma della massa eventuale dei biglietti conservati. Si può infatti verificare facilmente l'ipotesi di privati che siano in possesso di una massa di biglietti da una o due lire, i quali sarebbero danneggiati da una prescrizione a breve scadenza.

Dal momento che siamo in argomento vorrei fare una osservazione. Si dice che la Zecca sta procedendo alla sostituzione dei biglietti che avrebbero dovuto cadere in prescrizione alla fine di quest'anno con le monete di acmonital; nella relazione che accompagna il disegno di legge in esame si legge che si è già provveduto a fabbricare i quantitativi occorrenti per la circolazione in particolare delle monete da lire 5 e da lire 10, che si stanno completando quelli delle monete di taglio inferiore

e si sta avviando la produzione di monete da lire 50 e da lire 100. Io vorrei chiedere al rappresentante del Governo a che servono oggi e che potere di acquisto hanno le monete da una e da due lire. A me sembra che si voglia gettare del danaro continuando pervicacemente nella coniazione di monete che non servono ad altro che a rappresentare simbolicamente un passato.

Rientrando da un interessantissimo viaggio nel Sud-est asiatico, io mi sono permesso di far presente a qualche membro del Governo e soprattutto al presidente della nostra Commissione, che le monete che circolano in quei lontani Paesi, il Burma e il Thai sono meno ignobili di quelle nostre, sono più leggere ed esternamente dorate, in modo da concentrare in un piccolo peso un maggiore valore, a differenza delle nostre che, per non dire altro, ci sfondano le tasche. Questo avviene in Paesi che noi consideriamo semi-civilizzati. Quelle monete, con una terza parte del peso delle nostre, rappresentano un valore equivalente a circa 140-150 lire italiane.

JANNACCONE. Qui, a mio parere, sussistono due questioni: quella della utilità della proroga della circolazione delle monete piccole fino a quelle da lire 10, e la questione generale della nostra circolazione.

Per quanto riguarda il primo punto, la proroga potrebbe essere concessa qualora si pensi che vi siano ancora notevoli quantità di biglietti in circolazione. D'altra parte se gli uffici postali e le banche che ricevono questi biglietti non li rimettessero in circolazione i biglietti verrebbero rapidamente eliminati; ad ogni modo io ritengo che ve ne siano ancora pochi, in circolazione, specialmente di quelli da una e da due lire.

A proposito dell'emendamento che il senatore Marina intende proporre, esiste tra me ed il Ministro Medici una corrispondenza: io sostenevo che era assolutamente inutile emettere una moneta metallica da 20 lire, che è un doppione di quella da 10, mentre sarebbe stato più utile emetterne una da 25 lire, che è un sottomultiplo necessario come unità monetaria in quanto le monete al di sotto delle 50 lire valgono poco; l'Amministrazione del Tesoro ha invece opposto tante ragioni che

non sto qui a ripetere, per cui ormai è già stata iniziata la coniazione della moneta da 20 lire.

Quello che io debbo osservare in linea generale è che il nostro circolante monetario è pessimo sotto tutti i punti di vista: le nostre monete sono ingombranti ed ingenerano confusione in quanto sono poco distinguibili tra loro. Osservazioni analoghe si possono fare per la circolazione cartacea dei biglietti della Banca d'Italia: basti ricordare i biglietti da 10.000 lire, assolutamente troppo grandi con disegni ormai di tipo superato, esteticamente brutti. Si può dire veramente che siamo all'ultimo scalino nell'arte della monetazione.

TRABUCCHI. A me sembra che non varrebbe proprio la pena di prorogare il termine per i biglietti da 1, 2, 5 e 10 lire; se il Governo non ci tiene particolarmente, io questa volta sarei d'accordo con il collega Marina sulla inutilità di tale proroga.

Quanto all'altro problema che è stato qui posto, e cioè quello della coniazione delle monete da 1 e da 2 lire, io credo che tale coniazione si faccia perchè fino a che non si ha il coraggio di cambiare l'unità monetaria, è necessario che ci siano le monete di piccolo taglio da 1 e da 2 lire. Oggi in pratica sappiamo bene che l'arrotondamento avviene già sulle 5 lire; anche dare per elemosina 1 o 2 lire, sarebbe considerato offensivo per chi riceve e quasi irridente per chi dà. Io perciò ritengo che bisognerà pensare alla legge sull'arrotondamento abbandonando le monete da 1 e da 2 lire.

Non sono invece d'accordo nel ritenere che sia così brutta la nostra moneta attuale; ci sono degli Stati esteri in cui la moneta è sostanzialmente, dal punto di vista estetico, peggiore della nostra come, per esempio, la Francia e la Svizzera. Per quanto riguarda le nostre monete basti pensare alla moneta da 10 lire che ha la caratteristica di essere di un metallo leggero e di avere un bel disegno, anche se da un punto di vista strettamente artistico qualcuno può avanzare dei dubbi.

Sono invece malcontento della moneta cartacea. Penso che potrebbe essere studiata una soluzione migliore, con tagli migliori. A questo proposito però penso che andare al di sopra del

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)116^a SEDUTA (19 dicembre 1956)

taglio da 10 mila lire dispiacerebbe; comunque non è questo il momento di discutere di tali questioni.

Restando a questo piccolo disegno di legge, tutto sommato, non sarei favorevole alla proroga prevista dall'articolo 1, mentre per il resto formulerei un voto generico perchè il Ministro del tesoro ci faccia conoscere, possibilmente entro un termine prossimo, i suoi intendimenti circa l'organizzazione e la produzione della Zecca.

MOTT, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Io mi limiterò a poche parole. Per quanto riguarda l'emendamento che il senatore Marina intende proporre, ripeto che esso vorrebbe dire in pratica la reiezione del disegno di legge perchè le altre sono norme secondarie. Pregherei perciò il senatore Marina di non insistere.

Il disegno di legge non riveste il carattere di una speciale deviazione dalla norma, poichè i biglietti da 50 e da 100 lire hanno già validità fino al 31 dicembre 1957 quando scomparirà tutta la circolazione cartacea inferiore alle lire 500, che è attualmente in atto.

Per quanto riguarda invece la sospensione della produzione delle monete da 1 e da 2 lire, evidentemente, sarebbe prima necessario adottare una disposizione che consenta l'arrotondamento.

Ad ogni modo, prego la Commissione di voler approvare il disegno di legge.

PRESIDENTE. Senatore Marina, insiste nel suo emendamento?

MARINA. Non insisto.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame ed alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Il termine per la sostituzione di biglietti di Stato da lire 1, 2, 5 e 10 con nuove monete metalliche di lega Italiana di uguale valore sta-

bilito con l'articolo 1 della legge 29 ottobre 1954, n. 1048, che ha sostituito l'articolo 5 della legge 24 dicembre 1951, n. 1405, è prorogato al 31 dicembre 1957.

(È approvato).

Art. 2.

È data facoltà al Ministro del tesoro di emanare, con propri decreti, le norme occorrenti per facilitare l'accentramento, la contazione e la distribuzione dei biglietti di Stato ritirati dalla circolazione e prescritti ai sensi della legge 24 dicembre 1951, n. 1405 e dell'articolo 1 della presente legge.

(È approvato).

Art. 3.

Con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il tesoro, saranno determinati i limiti per il potere liberatorio delle nuove monete emesse dalla Zecca ai sensi delle leggi 24 dicembre 1951, n. 1405, e 14 dicembre 1955, n. 1314.

(È approvato).

Art. 4.

La presente legge ha efficacia dal 1° gennaio 1957.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Ordinamento delle carriere e statuto del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato** » (1798) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ordinamento delle carriere e statuto del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli

di Stato », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

SPAGNOLLI, *relatore*. Il disegno di legge concernente l'ordinamento delle carriere e lo statuto del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, che è stato approvato all'unanimità dalla IV Commissione delle Camere dei deputati in sede legislativa (sedute del 9 e del 28 novembre e del 7 dicembre 1956), prevede l'istituzione di ruoli organici e di ruoli aggiunti, elencati nelle tabelle ad esso allegate, in sostituzione dei ruoli organici e di quelli transitori attualmente vigenti. Le tabelle A e B prevedono i massimi organi direttivi del monopolio; le altre tabelle concernono i singoli ruoli delle carriere direttive, di concetto, esecutive e del personale ausiliario, precisandone le qualifiche e l'entità numerica.

È da ricordare che, in base alla legge delega del 20 dicembre 1954, n. 1181, (articolo 10), era previsto che, data la particolare situazione dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, si dovesse tener conto, in sede di revisione dello stato giuridico e del riordinamento delle carriere del personale dell'Amministrazione stessa, delle esigenze di celerità necessarie alla moderna produzione, per conseguire, secondo i progressi della tecnica, il massimo rendimento.

Di questo infatti è stato tenuto conto nella relazione preposta all'attuale disegno di legge, che, come si può agevolmente constatare, è divisa in cinque capi: Ordinamento delle carriere del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; Attribuzione del personale addetto ai servizi centrali e periferici dell'Amministrazione; Disposizioni speciali sullo statuto del personale impiegato dell'amministrazione; Norme di inquadramento; Disposizioni transitorie e finali.

La corrispondenza tra le qualifiche dei nuovi ruoli ed i gradi del soppresso Ordinamento attuale è stabilita nei quadri di equiparazione, anch'essi allegati al disegno di legge, nei quali è altresì specificato per ciascuna qualifica il coefficiente relativo al trattamento economico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

Non si può, per la migliore intelligenza del disegno di legge in parola, non tenere debito

conto della funzione o, meglio, del carattere essenziale industriale e commerciale del monopolio, che va costituendo, in misura sempre più notevole, una delle principali fonti delle entrate dello Stato, e non tenere presente tale funzione esclusivamente industriale e commerciale dell'Amministrazione dei monopoli nella elaborazione dell'ordinamento, non risultando senz'altro adattabili ad essa, senza pregiudizio delle sue finalità, le norme che regolano la vita di organismi squisitamente burocratici.

Peraltro, salvo in qualche punto e per motivi che si ritengono di valida giustificazione, il nuovo ordinamento, come può rilevarsi dall'esame del disegno di legge, è pienamente aderente ai principi generali che hanno informato i decreti presidenziali emanati in base alla legge delega per il riordinamento delle carriere e per lo statuto degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato.

Per una approfondita valutazione di merito è necessario rendersi preventivamente conto di quelle che sono le odierne esigenze dell'Amministrazione dei monopoli, in relazione all'entità dei servizi cui essa provvede ed alla modalità della loro attuazione.

È ben noto che il Monopolio fa oggetto della sua principale attività il sale ed il tabacco; attività che va dalla produzione della materia greggia alla vendita dei prodotti finiti. Ma l'Amministrazione attua ed amministra anche monopoli minori quali il chinino, le cartine e tubetti per sigarette, le pietrine focaie e gestisce l'amministrazione della imposta di consumo sui fiammiferi e sugli accenditori automatici.

Si tratta quindi di un complesso di vastissime proporzioni che deve affrontare e risolvere ponderosi problemi sia tecnici per la produzione dei greggi e l'approntamento di numerosi tipi di prodotti finiti, sia amministrativi e contabili per i servizi della vendita all'interno ed all'estero. A dare un'idea migliore della vastità di tale complesso, sarà sufficiente indicare:

a) che i servizi tecnici si svolgono:

— per le coltivazioni dei tabacchi, attraverso 11 direzioni compartimentali le quali sovrintendono a 15 aziende, a 42 gruppi e 203 zone di vigilanza tecnica e fiscale, non-

chè a 980 magazzini di lavorazione e deposito, nei quali il tabacco greggio subisce le prime cure per essere reso idoneo alle successive manipolazioni;

— per la lavorazione dei tabacchi greggi, attraverso 19 manifatture e 4 sezioni di manifattura dove hanno luogo, mediante l'impiego di modernissimi impianti e macchinari, i vari processi di lavorazione per la produzione degli svariati tipi di sigari e sigarette, nonché dei prodotti da fiuto e derivati;

— per la produzione del sale greggio, attraverso 6 saline marittime e 1 mineraria;

— per la lavorazione del sale attraverso tre grandi stabilimenti di lavorazione e raffinazione;

— per i monopoli minori, attraverso un laboratorio del chinino ed un laboratorio delle cartine per sigarette;

b) che i servizi commerciali si svolgono attraverso 22 ispettorati compartimentali i quali sovrintendono a 25 grandi depositi di generi di monopolio, a 600 magazzini ed uffici di vendita generi di monopolio ed a 48.000 rivendite.

Dirige e controlla l'insieme dei servizi l'Amministrazione centrale suddivisa in servizi (per le coltivazioni, per le manifatture, per sali e chinino, per la distribuzione e vendita, per gli affari generali e il personale e per i servizi ispettivi e coordinamento amministrativo) e in uffici speciali (forniture, impianti e macchine, costruzioni e lavori, trasporti, ragioneria, studi e statistica, E.N.A.L.).

Il Monopolio è dotato, inoltre, di una manifattura sperimentale, di un laboratorio chimico e di due grandi centri meccanografici che lo pongono all'avanguardia, in questo campo, delle Amministrazioni statali.

Una analisi comparativa dei dati relativi al periodo immediatamente successivo al primo conflitto mondiale con quelli del periodo anteriore alla guerra 1940-45 e, infine, con quelli attuali, mostra quale grande sviluppo abbia in questi ultimi anni raggiunto il Monopolio, sviluppo che può con maggiore evidenza rilevarsi, per quanto concerne il settore dei tabacchi — settore più soggetto ad oscillazioni per l'incremento del consumo — dal seguente specchio riassuntivo:

	Superficie coltivata (Ha)	Produzione tabacchi greggi (Kg.)	Produzione tabacchi lavorati (Kg.)	Produzione solo sigarette (Kg.)
Esercizio 1922-23	19.000	19.014.445	29.776.412	11.000.000
Esercizio 1938-39	32.965	41.987.400	31.915.902	10.956.987
Esercizio 1953-54	49.839	68.334.114	45.428.477	37.233.572

Esportazione all'estero (greggi e lavorati).

Esercizio 1922-23 . . . Kg.	500.000
Esercizio 1938-39 . . . »	6.924.892
Esercizio 1953-54 . . . »	15.034.328

Si ha, quindi, fino all'esercizio finanziario 1953-54 preso di base per la relazione:

— nella superficie coltivata a tabacco, un aumento del 51 per cento rispetto all'esercizio 1938-39 e del 162 per cento rispetto agli esercizi immediatamente successivi al primo conflitto mondiale;

— nella produzione dei tabacchi greggi, un aumento del 62 per cento rispetto all'esercizio 1938-39 e del 259 per cento rispetto agli

esercizi immediatamente successivi al primo conflitto mondiale;

— nella produzione complessiva dei tabacchi lavorati, rispettivamente un aumento del 42 per cento e del 52 per cento e nella produzione delle sole sigarette, un aumento dell'86 per cento rispetto al 1938-39 e di ben il 238 per cento rispetto agli anni immediatamente successivi al primo conflitto mondiale.

In particolare, nel settore delle esportazioni all'estero, è stato realizzato un aumento del 117 per cento rispetto all'esercizio 1938-39 e del 2900 per cento rispetto agli anni immediatamente susseguenti la prima guerra mondiale.

Inoltre va posto in evidenza come alla maggiore complessità dei servizi determinata dall'enorme sviluppo della produzione e dei consumi, non abbia corrisposto un razionale adeguamento dei ruoli del personale ma che, all'opposto, attualmente la forza complessiva in servizio, fra impiegati e salariati, supera di appena 1800 unità quella esistente alla vigilia dell'ultimo conflitto mondiale, ma è inferiore di ben 3.000 unità circa al contingente complessivo del 1948.

Queste premesse spiegano la necessità di un ruolo impiegatizio atto a colmare le attuali insufficienze quantitative e qualitative di cui i servizi soffrono ed a fronteggiare le maggiori future esigenze.

Il ridimensionamento dell'organico del personale impiegato risulta predisposto nell'intendimento di ottenere una maggiore aderenza tra qualifiche e funzioni ed una più razionale distribuzione del personale tra le qualifiche stesse, sì che, dal punto di vista quantitativo, il ridimensionamento, anche con i lievi ulteriori ritocchi apportati dalla Camera in sede di approvazione del provvedimento, risulta contenuto nel modesto limite di un aumento di 940 posti complessivi nei vari ruoli.

Va, peraltro, avvertito che tale aumento è più apparente che reale perchè con le norme transitorie previste dal disegno di legge potranno accedere subito ai posti disponibili nei singoli ruoli gli impiegati dei ruoli aggiunti in servizio nel Monopolio e, inoltre, i successivi graduali passaggi in ruolo organico del personale medesimo, previsti dalle vigenti disposizioni di carattere generale, di fatto assorbiranno, in futuro, l'aumento stesso.

Il disegno di legge non si discosta dai principi generali che hanno informato i noti provvedimenti delegati sull'ordinamento delle carriere e sullo statuto del personale e perciò:

1) per quanto riguarda il riordinamento delle carriere, queste sono state distinte in direttiva, di concetto, esecutiva e del personale ausiliario;

2) le qualifiche, istituite in sostituzione dei soppressi gradi, rispecchiano le mansioni demandate agli impiegati ed ai funzionari della Amministrazione nonchè le responsabilità che al disimpegno di tali funzioni sono connesse.

In proposito non poteva essere trascurata la posizione dei Capi servizio che risulta at-

tualmente inadeguata ai compiti ed alle responsabilità che la legge ad essi demanda. È appunto per tale motivo che il provvedimento istituisce, in luogo della qualifica di Capi servizio, quella dei Direttori centrali, meglio rispondente ai detti compiti e responsabilità (art. 2).

3) è stato previsto l'accesso nelle qualifiche iniziali delle varie carriere attraverso pubblici concorsi per esami, oppure, per le carriere del personale di vigilanza e di anticamera, per titoli (artt. 3 e 4);

4) sono stati determinati i titoli di studio necessari per l'accesso alle singole carriere (artt. 3 e 4) ed è stato previsto il passaggio per esami a carriere superiori (art. 15);

5) per lo svolgimento delle carriere e per l'accesso ai gradi superiori, sono stati previsti esami di concorso e di idoneità, nonchè scrutini di avanzamento, per merito comparativo (artt. 8, 9, 10, 11, 12 e 13) eccezion fatta per il ruolo del personale di anticamera (art. 13) nel quale, per le qualifiche di usciere, di usciere capo, le promozioni avvengono per merito assoluto;

6) è stata prevista l'istituzione di corsi di addestramento e di aggiornamento professionale per gli impiegati appartenenti alle carriere direttive e di concetto, sia tecniche che amministrative, nonchè per gli impiegati appartenenti al ruolo del personale tecnico esecutivo (art. 7).

I punti nei quali, invece, il disegno di legge non si adegua del tutto ai provvedimenti delegati sono i seguenti:

a) gli esami intermedi di progressione di carriera sono previsti per l'avanzamento alle qualifiche corrispondenti ai soppressi gradi VIII gruppo A, IX gruppo B e XI gruppo C, anzichè — come dispone il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, per le Amministrazioni statali in genere — alle qualifiche corrispondenti ai soppressi gradi VII, VIII e IX; e ciò per il fatto che nel Monopolio alle suaccennate qualifiche sono connessi compiti ed incarichi direttivi e, comunque, di particolare qualificazione.

Date, infatti, le particolari caratteristiche dei servizi del Monopolio, ben diversi da quelli delle amministrazioni a tipo burocratico, si verifica che gli impiegati che rivestono qualifica corrispondente al soppresso grado VIII

di gruppo A, se appartengono al ruolo tecnico sono incaricati della vice direzione degli stabilimenti ed opifici ed assumono la responsabilità della sostituzione del direttore, ove se ne verifichi la necessità; se appartengono al ruolo amministrativo, collaborano con gli Ispettori compartimentali nella direzione dei servizi amministrativi e commerciali degli Ispettorati compartimentali e li sostituiscono in caso di assenza o impedimento. Inoltre gli impiegati con qualifica corrispondente al soppresso grado IX di gruppo B, disimpegnano funzioni di secondo contabile nei depositi dei generi di monopolio, con responsabilità solidale col dirigente, che sostituiscono, ove occorra, nella direzione del deposito stesso, e, nelle manifatture, sono posti a capo degli uffici di amministrazione. Per gli impiegati della carriera esecutiva del ruolo tecnico, quelli che rivestono qualifica corrispondente al soppresso grado XI, svolgono di fatto mansioni che rivestono carattere di specializzazione nell'ambito dei processi di coltivazione e cura del tabacco e dei procedimenti di lavorazione.

Logico, quindi, è apparso nell'elaborazione del provvedimento che — in conformità, del resto, col criterio informatore della legge generale — gli esami fossero mantenuti per le qualifiche alle quali nel Monopolio sono riconosciute mansioni di carattere prettamente direttivo o di particolare qualificazione, come sopra detto.

Per analogia col ruolo del personale della carriera esecutiva tecnica, anche per quello della carriera d'ordine l'esame è previsto per la qualifica corrispondente all'ex grado XI; il che, del resto, trova apprezzabile giustificazione anche nell'intendimento di evitare, in una carriera che termina alla qualifica corrispondente al soppresso grado IX, che l'esame intermedio di avanzamento abbia luogo per la penultima qualifica della carriera allorchè gli aspiranti si trovano, ovviamente, in età non più giovanile;

b) la Commissione di disciplina è presieduta da un Direttore centrale in luogo di un Direttore generale e la ragione di tanto risiede unicamente nel fatto che mentre nei Ministeri esiste una larga disponibilità di Direttori generali che possono avvicinarsi nella presidenza della Commissione (una per ciascun

Ministero), nel Monopolio esiste un solo Direttore generale e, oltre tutto, a' termini di legge, la presidenza non può essere mantenuta per oltre due bienni consecutivi. È fatto poi presente che il Direttore centrale ha in seno al Monopolio compiti di importanza e responsabilità che non sono certamente inferiori a quelli dei Direttori generali delle altre Amministrazioni statali.

Nella Commissione risultano inclusi due rappresentanti delle organizzazioni sindacali del personale.

Chiariti i motivi delle lievi differenziazioni con i provvedimenti delegati di carattere generale, vengono precisati i particolari tecnici dell'impostazione del nuovo ordinamento in relazione alle specifiche necessità del Monopolio, per cui il disegno di legge prevede:

— la distinzione del personale della carriera direttiva tecnica nelle branche di servizio « Coltivazioni », « Manifatture », « Saline », con l'abolizione di quella ora in atto dei « Servizi promiscui » che si è dimostrata non più rispondente alle necessità dell'Amministrazione;

— l'istituzione dei seguenti ruoli assolu-

— la soppressione del ruolo speciale del personale dei ricevitori in dipendenza della prevista trasformazione degli attuali Uffici di vendita in Magazzini per appalto;

— l'istituzione dei seguenti ruoli assolutamente indispensabili per le esigenze della Amministrazione:

a) degli interpreti-traduttori per un numero limitatissimo di unità, sei in tutto;

b) del personale di dattilografia;

c) del personale di anticamera.

Le variazioni nell'entità numerica dei singoli ruoli in cui sono previste, vengono così giustificate:

— per il ruolo tecnico della carriera direttiva (tabella C - 31 unità in più) dalla necessità di provvedere adeguatamente alla vice direzione degli stabilimenti, opifici ed uffici, per la quale oggi si ha preoccupante carenza di funzionari, e di assegnare agli opifici e stabilimenti di maggiore importanza (come la manifattura di Lucca che amministra una mano d'opera di personale di circa 3.000 unità) funzionari che rivestano qualifica superiore a quella dei preposti a organismi minori;

— per il ruolo amministrativo della carriera direttiva (tabella *D* - 4 unità in meno) dall'opportunità di una diversa distribuzione del personale nelle varie qualifiche, per cui all'aumento di due posti in quelle superiori, fa riscontro la riduzione di sei nelle altre;

— per il ruolo amministrativo della carriera di concetto (tabella *E* - 43 unità in più) dalla necessità di eliminare la carenza di personale che si verifica attualmente in tale ruolo e della quale risentono i servizi di revisione e di verifica contabile agli organi periferici del Monopolio, nonché quelli amministrativi e di riscontro agli organi stessi (in complesso circa 70) ai quali oggi si provvede attribuendo le funzioni di capo dei servizi stessi a impiegati di grado non adeguato e privi ancora della necessaria esperienza;

— per il ruolo tecnico della carriera di concetto (tabella *F* - 72 unità in più) dalla necessità di avere un corpo di periti industriali adeguato all'enorme sviluppo assunto dalle coltivazioni e dalle lavorazioni per cui occorrono periti agrari e periti meccanici, elettricisti, ecc., per la conduzione dei modernissimi impianti di cui il Monopolio è oggi largamente dotato;

— per il ruolo tecnico del personale esecutivo (tabella *H* - 31 unità in più) dalla necessità di adeguare il personale alle accresciute esigenze specie nel settore del sale nel quale è stata operata una radicale trasformazione nei cicli di produzione e di lavorazione;

— per il ruolo del personale di vigilanza (tabella *M* - 136 unità in più) dalla necessità di sopperire con un ruolo adeguato ai servizi di vigilanza fiscale negli stabilimenti, opifici, depositi e agenzie; servizi che richiedono doti di intuito e di tatto ed ai quali oggi il Monopolio è costretto a provvedere con l'ausilio di personale salariato.

Sulla necessità della istituzione dei ruoli degli interpreti-traduttori (tabella *G* - posti 6) del personale di dattilografia (tabella *L* - posti 250) e del personale di anticamera (tabella *N* - posti 240) è stato già detto.

Nel ruolo del personale d'ordine della carriera esecutiva (tabella *I*) il numero dei posti (600) corrisponde a quello del ruolo attuale. È stata prevista soltanto una diversa ripartizione dei posti tra le qualifiche del ruolo, con

riduzione di 45 di essi alla base distribuiti nelle qualifiche superiori, per conseguire una ripartizione più equa di quella in atto, tale da consentire agli elementi più meritevoli di percorrere per intero la modesta carriera del ruolo.

Il disegno di legge, quale risulta approvato dalla Camera dei deputati, presenta le seguenti varianti rispetto a quello originariamente presentato dal Governo:

Art. 2. — Alle qualifiche di Vice Direttore generale e di Direttori centrali è stato attribuito il coefficiente di retribuzione corrispondente al grado IV del soppresso ordinamento gerarchico e di conseguenza alla qualifica di Direttore generale quello corrispondente al grado III, e ciò in luogo della speciale indennità che era stata prevista nel testo governativo.

L'emendamento, nel senso di cui sopra, ha trovato la sua ragione nel fatto che:

1) corrispondendo le anzidette qualifiche ad una esigenza strutturale e funzionale dell'Amministrazione, si è riconosciuto contraria ai principi della legge delega la istituzione per dette qualifiche di una speciale indennità a carattere fisso e continuativo in luogo di un regolare stipendio;

2) trattandosi di una Amministrazione industriale-commerciale, con carattere similare a quella delle Ferrovie dello Stato, non vi era alcuna ragione di differenziarla da quest'ultima nella quale è conservato al Direttore generale il trattamento del vecchio grado III ed ai Capi dei Servizi quello del IV grado.

Art. 8. — Per la promozione a Vice Direttore di I classe, è stata ridotta da 4 a 2 anni l'anzianità minima richiesta per l'avanzamento e ciò perchè, in base al sopprimendo Ordinarmento, non è richiesta alcuna anzianità di grado.

Art. 15. — Per il personale tecnico della carriera esecutiva è stata formulata una norma analoga a quella esistente per il personale di gruppo *B*-amministrativo in base alla quale si può accedere alla carriera superiore mediante esame per merito distinto.

La disposizione per il personale di gruppo *B*, che già esisteva nel vecchio Ordinarmento è stata riportata nel nuovo in quanto non vi

era nessuna ragione di togliere al personale un beneficio di cui già godeva.

Art. 39. (di nuova istituzione). — Con tale articolo viene data facoltà all'Amministrazione di conferire mansioni di carriera superiore al personale che già di fatto le esercita.

Tale norma, a parte il dovuto riconoscimento agli interessati, riesce di indubbio vantaggio anche per l'Amministrazione in quanto possono evitarsi con essa, con l'entrata in vigore delle disposizioni del nuovo ordinamento, delle serie perturbative nel campo dello svolgimento dei servizi.

Art. 40 (già articolo 39). — Contiene un comma aggiuntivo che prevede l'esonero dagli esami per il personale che li aveva già fatti in base al sopprimendo Ordinamento.

Art. 43 (già 42 nel testo governativo) e *44* (di nuova istituzione). — Contengono emendamenti di insignificante portata intesi a dare qualche agevolazione al personale per il conferimento di posti nelle qualifiche iniziali in sede di prima applicazione della legge.

Art. 51 (di nuova istituzione). — Prevede il riconoscimento, ai soli fini del trattamento di quiescenza, di servizi prestati nell'Amministrazione da un limitato numero d'impiegati, prima del loro inquadramento nei ruoli aggiunti.

La disposizione risponde ad una esigenza di equità poichè si tratta di servizi resi per l'Amministrazione e in seno all'Amministrazione sebbene con la mancanza di un vero e proprio rapporto d'impiego.

Art. 52 (di nuova istituzione). — Contiene una norma a carattere equitativo per il personale profugo dalla Venezia Giulia, norma che consente inoltre la possibilità del passaggio nella categoria degli avventizi al personale che ne aveva già titolo ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, ma che non ha potuto godere a suo tempo di detto beneficio.

Mi sembra quindi che il disegno di legge risponda fondamentalmente ai requisiti richiesti dalla legge delega, con la quale il Parlamento ha voluto sottolineare l'esigenza che, disponendosi per l'Amministrazione dei monopoli, si dovesse tener presente la natura dell'Amministrazione stessa.

Detto questo, ritengo di poter senz'altro proporre alla Commissione l'approvazione del disegno di legge così come ci è pervenuto dalla Camera dei deputati.

RODA. Sono grato al collega Spagnolli per la esaurientissima relazione, che ha non solo il merito della brevità — si tratta infatti di una legge di grande importanza, e complessità composta di 55 articoli — ma anche quello della lucidità con la quale ha toccato i punti essenziali della questione. Osservo che noi ci siamo opposti alla legge delega per motivi di principio che ancor oggi esistono; ed ora io insisto su questa pregiudiziale.

Devo però convenire che questo disegno di legge costituisce un passo avanti nella normativa riguardante il personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli; passo avanti soprattutto per quel che concerne la disposizione inserita dalla Camera dei deputati, che normalizza finalmente la posizione del personale che, investito di qualifiche superiori, non godeva purtroppo dei vantaggi corrispondenti. Su questo punto il Governo ha fatto molto bene nel voler rendere giustizia agli interessati senza pretendere esami e concorsi di qualsiasi genere. Bene ha fatto anche il Governo a stabilire pubblici concorsi per esami e per titoli per accedere a questa carriera. Bene ha fatto ancora a stabilire concorsi per esami, e non solo per titoli, per il passaggio dalla categoria inferiore a quella superiore.

Ottima anche la scuola di addestramento per questi funzionari, che però non costituisce un'innovazione, in quanto esistevano già da qualche anno delle scuole di addestramento; però il fatto che noi ne abbiamo sanzionato l'esistenza per legge costituisce, ripeto, un'ottima cosa. Motivo per cui io mi auguro che la unanimità di consensi che questa legge ha ricevuto alla Camera si ripeta anche al Senato.

Però, dopo le lodi dovute, debbo anche presentare, come è logico, delle riserve. E qui abbiamo il rovescio della medaglia.

Il relatore senatore Spagnolli ci ha detto che l'Amministrazione dei monopoli dà buoni risultati dal punto di vista finanziario ed economico; ci mancherebbe altro che così non fosse! L'Azienda autonoma agisce in un regi-

me di monopolio, e, se anche i suoi costi fossero superiori a quelli che dovrebbero essere nella logica delle cose, avrebbe sempre un rendimento per il fatto stesso che il prezzo del monopolio, data la natura fiscale del monopolio stesso, è di gran lunga superiore al costo di produzione qualunque esso sia, anche se eccessivo. Ma vi è da augurarsi che il fatto di avere sempre un bilancio positivo non faccia recedere l'iniziativa del Governo tendente a far sempre meglio in questo campo.

Vorrei ora soffermarmi brevemente su una branca dell'Azienda autonoma, che è la branca sempre troppo discussa — non so se a ragione o a torto — dei tabacchi. Ci è stato detto dal relatore che noi riusciamo ad esportare dei tabacchi del monopolio. Ma ci mancherebbe altro — debbo ancora dire — che non si riuscisse ad esportare all'estero sia pure una piccola parte di quella grandissima e vastissima produzione di tabacchi che è oggetto di monopolio nel nostro Paese! Bisogna inoltre osservare che il fatto stesso che di fronte ad una esportazione di tabacchi dobbiamo subire una contropartita di importazione di tabacchi esteri di gran lunga superiore per qualità, e quindi per costo, al valore dell'esportazione, ci dimostra come i gusti del fumatore del nostro Paese siano indirizzati prevalentemente verso le qualità di tabacco estero, che sono evidentemente considerate migliori delle nostre.

Io penso che, nel settore qualitativo della produzione dei tabacchi, di tutti i tipi di tabacchi che si vendono nel nostro Paese, il Governo vorrà prestare maggiore cura, vorrà quindi dare degli indirizzi un poco più precisi all'Azienda autonoma dei monopoli; e penso che, se si curerà maggiormente la qualità dei tabacchi nazionali, sarà possibile ottenere un duplice scopo: spendere meno denaro per importazione di tabacchi esteri e al tempo stesso incrementare la esportazione dei nostri tabacchi all'estero, riducendo in tal modo quello che è un dissestato settore della bilancia dei pagamenti nel nostro Paese.

Vorrei infine chiedere un chiarimento sul penultimo articolo del disegno di legge dove si legge: « Alla spesa derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con gli stan-

ziamenti del bilancio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, a cominciare dall'esercizio 1956-1957 ». L'inizio della spesa per l'applicazione di questa legge si ha quindi dal 1° luglio 1956. Ora perciò ci troviamo di fronte ad un conto che è per metà consuntivo in quanto sei mesi sono già trascorsi. Siamo d'accordo che i finanziamenti debbono figurare sul bilancio di una Amministrazione autonoma in quanto appartengono appunto al bilancio stesso, ma poichè si tratta ormai di un consuntivo, è in grado di dirci l'onorevole Sottosegretario a quanto ammontano queste spese?

MARINA. In effetti questa retrodatazione trova una specie di equiparazione in quello che riguarda la sistemazione di carriera degli altri dipendenti dello Stato, e perciò la data del 1° luglio 1956 sta bene; se invece risultasse una difformità in questo senso, io sarei del parere di cambiare quella data.

Io sono, questa volta, quasi completamente d'accordo con il collega Roda. Mi compiaccio di questo disegno di legge, che finalmente porta un respiro moderno in quella che io ritengo l'industria principe dello Stato, gestita attraverso questa Amministrazione.

Debbo anche dire che mi compiaccio del fatto che con questo provvedimento si consenta la possibilità degli scatti nella carriera per merito: questa è la base fondamentale su cui ci si deve fondare, se si vuole rendere dinamica una determinata attività. Si tratta, nel nostro caso, di una attività prevalentemente industriale, e sotto un solo riflesso commerciale: cioè a dire per quel che riguarda l'esportazione, poichè per quel che riguarda i consumi interni, agendo in condizioni di monopolio, non c'è neppure lo stimolo per una attività commerciale.

Io non so se, nella gestione degli stabilimenti, i cosiddetti costi industriali di produzione siano analizzati in modo così profondo per cui si possa effettivamente avere un parametro con il costo di produzione dei prodotti similari esteri e vedere se noi siamo alla altezza delle attuali possibilità produttive moderne oppure no. Questo è un punto che io non conosco, ma che ritengo molto importante, perchè dal fatto se noi siamo o meno bene attrezzati e se il personale sia integralmente utilizzato — parlo

di integrale utilizzazione, non di supersfruttamento come farebbero altri — possono derivare importanti conseguenze nei riguardi della esportazione, che è in dipendenza di una direttiva produttiva saggia sia dal punto di vista tecnico sia dal punto di vista commerciale, cioè della presentazione e dell'organizzazione della vendita. Infatti i nostri prodotti — non molti per la verità — sono abbastanza apprezzati all'estero.

Io non so se alla richiesta corrisponda una nostra offerta ben fatta sotto tutti i punti di vista. Questa è una questione che se non rientra proprio nel disegno di legge, è però con esso collegata, poichè se il personale direttivo è di primissimo ordine ed è a capo di 24 mila dipendenti fissi, a mio parere è insufficientemente retribuito. I Direttori generali, i vice direttori hanno stipendi che sono bassi e se non c'è una possibilità di cointeressenza legata alla qualità della produzione, allo scarto eventuale, a tutto ciò che è connesso alla parte commerciale, gli stipendi così come sono impostati dal disegno di legge al nostro esame sono insufficienti, mentre sono abbastanza equilibrati per gli altri gradi.

Vorrei poi fare un'osservazione di carattere particolare a cui il rappresentante del Governo darà una risposta chiarificatrice. Poichè qui vedo che si parla di « dattilografi » soltanto, vorrei sapere se esiste in questo settore soltanto personale maschile.

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. No, anche personale femminile.

MARINA. Allora la dizione ha un carattere generico. Per quanto poi concerne la quantità del personale che il disegno di legge incasella, è indubbio che si tratti di un numero discreto, non dico abbondante, dal punto di vista organizzativo ma comunque giusto per dare uno sviluppo adeguato al Monopolio il quale è appunto in crescendo perchè gli italiani continuano a fumare.

Non ho da fare altre osservazioni di carattere particolare, e quindi esprimo il mio parere favorevole al disegno di legge e dichiaro che voterò in favore di esso.

TRABUCCHI. Io vorrei domandare un chiarimento. All'ultimo comma dell'articolo 2 si legge: « Al Direttore generale è attribuito il trattamento economico di cui al coefficiente 970 della tabella unica annessa al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19 »; poichè non c'è l'equiparazione dei gradi, cosa vuol dire questo « coefficiente 970 »?

SPAGNOLLI, *relatore*. Il coefficiente 970 significa: generale di Corpo d'armata, professore universitario di prima classe, Capo della Polizia.

TRABUCCHI. Quindi al Direttore generale dei Monopoli si attribuisce un grado più elevato di quello dei Direttori generali dei Ministeri. Questo mi lascia un po' perplesso perchè se da una parte è vero quello che dice il senatore Marina, e cioè che il Direttore generale dell'Azienda dei monopoli deve essere anche un buon direttore di azienda industriale, è anche vero che noi lo vogliamo inquadrare nella carriera della pubblica Amministrazione. Se si entrasse nell'ordine di idee di retribuire un direttore generale, per la sua competenza tecnica, come un direttore di azienda industriale, allora non gli dovremmo assegnare il coefficiente 970 o altro coefficiente, ma dovremmo considerarlo come incaricato di una particolare funzione tecnica specifica. Se noi introduciamo invece il Direttore generale dei Monopoli nella carriera generale degli impiegati dello Stato, a me sembra che non si possa affermare il principio che il Direttore generale, per esempio, delle imposte dirette, debba avere un grado inferiore al Direttore generale dei Monopoli. Su questa questione vorrei quindi sentire l'opinione del Governo, poichè credo che questo non sia un giusto criterio per l'equilibrio generale delle carriere.

Ho poi una seconda domanda da rivolgere e cioè vale proprio la pena di continuare a mantenere il ramo del monopolio afferente al chinino, tenuto conto della notevole quantità di personale addetto al ramo stesso, dato che ormai il chinino dello Stato non ha più l'importanza fondamentale di essere il medicinale specifico ed unico contro la malaria. Non vorrei che si facesse in questo campo quello che si è fatto nel settore dei venereologici comunali

ai quali solo perchè... non ci sono più malattie veneree, si è data la stabilità!

Inoltre osservo al senatore Roda che non è giusto quello che egli ha affermato circa la perennità degli utili del prodotto in regime di monopolio; la struttura della nostra Amministrazione dei monopoli è diversa da quella che qualcuno può credere. Infatti una parte del prezzo che si paga, e cioè l'80 per cento, è considerata semplicemente come imposta sui consumi; il potere legislativo fissa così la percentuale entro la quale è contenuto il costo della produzione.

RODA. È questa divisione artificiosa che non va.

TRABUCCHI. La divisione non è artificiosa; la fissiamo noi e quindi possiamo stabilire anche una percentuale minore. L'importante è che non si può dire per la nostra azienda che in regime di monopolio gli affari vadano costantemente e necessariamente bene, perchè nell'ambito percentuale in cui è compreso il costo del produrre per l'Amministrazione, questa in certi anni può avere degli utili ma in altri può avere anche delle perdite, pur essendo il complesso delle vendite largamente attivo per lo Stato in quanto appunto c'è la percentuale assegnata alla imposta sui consumi.

DE LUCA LUCA. A me sembra che la discussione sia un po' uscita dai binari anche se certe considerazioni che sono state espresse, possono essere pienamente condivise. Noi ci troviamo di fronte ad un disegno di legge che tratta dello statuto del personale e dell'ordinamento delle carriere dei Monopoli. Non vi è dubbio che in questo campo vi era una lacuna che ora viene colmata.

Il disegno di legge alla Camera dei deputati è stato molto dibattuto e ad esso sono stati apportati emendamenti che in alcuni punti hanno sensibilmente modificato il testo originario presentato dal Governo; si è così ottenuta l'unanimità dei consensi di tutte le parti politiche. Desidero sottolineare alla Commissione che tutte le organizzazioni sindacali sono d'accordo che il disegno di legge vada accettato così

come è stato approvato dalla Camera dei deputati. Forse questa è una delle poche volte in cui si è riusciti a creare l'accordo tra il Parlamento e le richieste sindacali della C.G.I.L., della C.I.S.L. e della U.I.L.

A nome del mio Gruppo e mio personale dichiaro di essere favorevole al disegno di legge nel testo che ci è sottoposto.

PESENTI. Io sono d'accordo con il collega De Luca. Naturalmente è chiaro che questo disegno di legge è un compromesso. L'Amministrazione dei monopoli, pur essendo a carattere industriale, è lasciata nell'ambito dell'Amministrazione dello Stato e ciò anche dal punto di vista delle carriere e degli organici, mentre evidentemente si sarebbe potuto — sempre appunto considerandola come impresa industriale, sia pure dello Stato — darle un ordinamento completamente diverso. Non volendo però adottare questa seconda soluzione e lasciando le cose come ora sono, io credo che, essendo stato raggiunto un accordo, come è stato detto, da tutte le organizzazioni sindacali e dalla stessa Amministrazione, questo debba essere considerato come un fatto positivo.

Altre osservazioni non vi sono da fare. Io anche nel passato sono stato un fervente fautore delle autonomie in questo campo proprio perchè un'amministrazione industriale deve avere dirigenti tecnicamente di primo ordine, che non siano impastoiati da tutte le remore che sono necessarie nelle Amministrazioni dello Stato. È assurdo, per esempio, che quando si debba acquistare la materia prima o altre cose, occorra sempre chiedere l'autorizzazione alla Ragioneria dello Stato o ad altri organi, poichè facendo passare del tempo, come avviene, i prezzi si evolvono.

Tenuto conto della esigenza della ottima capacità del Direttore generale, io sono favorevole alla equiparazione di questo Direttore ai gradi più alti in quanto egli è chiamato a prendere delle decisioni di natura diversa da quelle che si adottano nel campo amministrativo: occorre proprio una specifica capacità. D'altra parte io penso che i Direttori generali amministrativi chiederanno a loro volta una nuova equiparazione ed allora questa non sarà

che la premessa di una avanzata generale verso i gradi più alti. Comunque quello che a me importa rilevare è che essere dirigenti di una amministrazione di carattere industriale come l'Azienda delle ferrovie, come l'A.G.I.P. o come il Monopolio, esiga non solo capacità particolari ma anche una notevole autorità di carattere. Perciò la cosa migliore sarebbe stata la concessione della massima autonomia a queste varie branche di attività industriale e quindi la creazione di aziende di carattere industriale. È stata preferita un'altra via; comunque il disegno di legge va approvato così come è pervenuto dalla Camera dei deputati.

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il relatore ha fatto una relazione così completa ed analitica che mi dispensa dall'aggiungere ulteriori informazioni. Mi associo alla lode che ha rivolto al relatore il senatore Roda, poichè in effetti la Commissione da quella relazione ha ricavato una visione completa e particolareggiata di tutto il disegno di legge.

Alcuni senatori, dichiarandosi favorevoli senza specifiche riserve, hanno avanzato delle considerazioni di carattere generale che esulano un po' dalla materia che dobbiamo oggi trattare: si tratta indubbiamente di osservazioni intelligenti che pongono dei problemi di fondo e dei problemi nuovi. Il rappresentante del Governo in questa sede non può che prenderne atto; tali osservazioni serviranno per lo studio delle questioni a cui si riferiscono.

Scendendo al particolare ho l'obbligo di rispondere al senatore Trabucchi per quanto riguarda le sue due osservazioni, l'una relativa allo *status* giuridico del Direttore generale e l'altra alla parte dei Monopoli che riguarda il chinino.

Sul primo punto io penso che, una volta stabilito per volontà del Parlamento che il settore dei Monopoli deve restare ancora inserito nella burocrazia dello Stato, non si può fare a meno di mantenere questo inserimento. Per il fatto però che il Direttore generale dei Monopoli ha delle mansioni che, pur rimanendo inquadrato in quelle della burocrazia dello Stato, assumono tuttavia una particolare larghezza e gli conferiscono particolari poteri e quindi maggiori responsabilità, il paragone con gli altri direttori generali non dovrebbe reggere a

ragione di logica. Il Governo peraltro, circa i suoi emolumenti, aveva fatto una proposta diversa da quella che è stata approvata dalla Camera dei deputati perchè concedeva un trattamento inferiore come stipendio, come retribuzione di base, ma aggiungeva una indennità che avrebbe dovuto essere stabilita dal Ministro delle finanze di concerto col Ministro del tesoro, indennità che altre Amministrazioni come quella delle Ferrovie e quella delle Poste e Telegrafi, già hanno. È parso alla Camera dei deputati miglior consiglio togliere al Ministro delle finanze di concerto con quello del tesoro la facoltà di dare un'indennità di carattere speciale al Direttore generale o sostituirvi un trattamento col coefficiente 970. Il Governo a questo punto si era rimesso alla Commissione davanti all'altro ramo del Parlamento.

Circa il secondo punto, non è che vi sia un settore di personale addetto soltanto al chinino, perchè nei Monopoli, sale e chinino sono abbinati. Perciò l'osservazione del senatore Trabucchi non ha un'importanza sostanziale, pur potendo essere presa in considerazione per un eventuale futuro la questione della abolizione del Monopolio del chinino; questo però non è un problema oggi del tutto attuale anche se fortunatamente la malaria è diminuita ed il chinino dello Stato non ha più quel largo consumo che aveva prima.

Per quanto riguarda le osservazioni del senatore Roda e quelle del senatore Marina in rapporto alle importazioni ed esportazioni, dirò che le importazioni di tabacco estero sono mantenute — questo è il criterio generale — nell'ambito del minimo necessario per venire incontro a determinati gusti di fumatori che non potrebbero essere assolutamente soddisfatti con tabacchi nazionali. Ad ogni modo, e su questo accentuo il mio intervento, le importazioni sono mantenute nel minimo indispensabile.

Per le esportazioni la Commissione vorrà prendere atto con soddisfazione dell'aumento di esse. Infatti ammontando esse nell'esercizio 1922-23 solamente a 500 mila chilogrammi, sono passate nel 1938-39 a 6.924.892 chilogrammi e nell'esercizio 1953-54 a 15.034.328 chilogrammi: si ha perciò un aumento notevolissimo, il che sta ad indicare che anche dal punto di vista industriale il modo in cui vengono confezionati i nostri tabacchi corrisponde ai

gusti non solo della nostra ma anche di popolazioni straniere le quali in certi settori hanno tabacchi anche migliori dei nostri.

L'aumento delle esportazioni è in corrispondenza a tutto un moltiplicarsi di attività di coltivazione da parte della Direzione dei Monopoli, poichè gli ettari coltivati a tabacco che nel 1922-1923 erano 19 mila, nel 1938-39 sono saliti a 32.965 e nel 1953-54 a 49.839, con un corrispondente aumento di produzione. Infatti la produzione di tabacchi greggi è salita dai 19 milioni circa di chilogrammi nel 1922-23, a 68 milioni e più nell'esercizio 1953-54; la produzione dei tabacchi lavorati è salita corrispondentemente da 29 milioni circa a 45 milioni circa e quella delle sole sigarette da 11 milioni circa a 37 milioni circa.

Tutta questa attività in pieno svolgimento fa concludere che questa Azienda dei monopoli, pur essendo una azienda industriale e nello stesso tempo un'azienda burocratica, ha funzionato bene come ha funzionato bene anche il lavoro che il Governo ha fatto avvalendosi della delega che gli era stata concessa. Il Governo infatti ha risposto bene non solo alle esigenze dell'industria ma anche a quelle del personale; ma su questo tema non entro in particolari perchè l'opinione di tutti i senatori è stata concorde nel ritenere che i singoli articoli del disegno di legge siano corrispondenti alle une ed alle altre esigenze.

E passo alle osservazioni fatte dal senatore Roda sull'articolo 54. La maggiore spesa per questo riordinamento degli organici, si aggira intorno ai 400 milioni che andranno naturalmente a carico dell'avanzo di gestione. La data del 1° luglio 1956 è quella che risponde appunto alla data stabilita per tutte le altre Amministrazioni ed è quindi naturale che alla spesa derivante dall'applicazione della presente legge dovendo essa avere effetto dal 1° luglio 1956, si provveda a cominciare dall'esercizio 1956-57. Quindi i due articoli 54 e 55 si armonizzano e si completano tra di loro.

Penso con ciò di aver risposto alle osservazioni fatte ed anche io mi associo all'onorevole relatore nel raccomandare l'approvazione del disegno di legge e delle tabelle allegate rimettendomi alla Commissione per ciò che riguarda l'ultimo capoverso dell'articolo 2.

SPAGNOLLI, *relatore*. Quanto ha detto il rappresentante del Governo mi sembra che sia più che esauriente. Io penso che in questo disegno di legge, in una visione unitaria ed armonica di quelli che sono stati i punti basilari dell'articolo 10 della legge delega, si sia bene articolata la parte concernente la revisione dello stato giuridico e dell'ordinamento delle carriere dell'amministrazione dei Monopoli. Mi consta che sono in corso di elaborazione le norme di riordinamento della struttura attualmente esistente in materia di monopolio dei tabacchi, che prevedono una particolare competenza e autonomia dal punto di vista della tecnica commerciale ed industriale più progredita. Con questo mi sembra di aver risposto anche alle osservazioni già fatte dal senatore Marina sulla questione della produzione da parte del Monopolio.

RODA. Mi dichiaro soddisfatto delle risposte dell'onorevole Sottosegretario di Stato per le finanze alle mie osservazioni, salvo per quanto concerne i compensi al personale direttivo. Io infatti non sono soddisfatto che sia stata tolta la possibilità che il Ministro del tesoro di concerto con il Ministro delle finanze potesse stabilire un emolumento extra per il Direttore generale. Questo dal punto di vista della conduzione tecnico-produttiva di un'azienda come questa, è stato un errore. Ora penso che non ci sia nulla da fare e che non resti che approvare questo disegno di legge così come è. Comunque la mia insoddisfazione resta.

TRABUCCHI. Io ho ancora dei dubbi e domando scusa se sono insistente perchè non avevo esaminato bene a fondo il disegno di legge. Infatti ho notato che il problema non è soltanto per il Direttore generale, perchè si è determinato uno slittamento in avanti di tutti i gradi; vedo che i Vice Direttori sono inquadrati nel grado IV e cioè sono parificati ai Direttori generali degli altri rami dell'Amministrazione e, ciò che ancora più mi preoccupa, è il fatto che nel ruolo del personale tecnico non c'è più addirittura il grado XI, poichè all'inizio i dipendenti si ammettono direttamente al grado X.

Ora, l'inizio al grado X rappresenta veramente una eccezione notevolissima e non giustifi-

cata nel caso particolare, in quanto si viene ad aprire una strada che è stata tenuta chiusa fin qui addirittura in modo ermetico anche per i dipendenti locali. Si è sempre detto che l'ingresso nelle carriere statali, ad eccezione dei magistrati, deve essere disposto al grado XI per tutti.

Io ritengo dunque che, adottando tale modifica al grado iniziale della carriera, si vengano a creare le ragioni per un generale scittamento in su, che potrebbe urtare veramente contro i nostri principi, affermati anche con la legge delegata.

È per questo che io vorrei chiedere se non fosse possibile rivedere bene tutto questo ordinamento; non avrebbe molta importanza, a mio parere, fare un'eccezione soltanto per il personale dei Monopoli, ma noi sappiamo che vi sono altre Amministrazioni in cui già si sta pensando a creare delle situazioni diverse. Sappiamo che vi è stata un'agitazione, molto ossequiente, da parte dei Presidenti dei Consigli superiori per arrivare ad una parificazione con il Consiglio superiore dei lavori pubblici, e cioè alla possibilità di raggiungere il grado terzo. Sappiamo che i professori di Università si lamentano del fatto che soltanto pochissimi di loro in tarda età possono arrivare al grado terzo, poichè normalmente essi raggiungono solo il grado quarto.

Io vorrei dunque sapere se il rappresentante del Governo ritiene che sia veramente essenziale l'approvazione della modifica apportata dalla Camera.

Il concetto dell'indennità speciale sarebbe, a mio parere, molto più equo. Nella carriera statale c'è tutto un complesso di norme che non hanno carattere economico, ma rappresentano precedenze, diritti, onori i quali, pur non corrispondendo ad un particolare trattamento finanziario, significano moltissimo per gli impiegati dello Stato. Il fatto che domani si venga a sapere che gli impiegati dei Monopoli sono tutti di un grado superiore rispetto a quelli che sono i gradi ricoperti dagli altri funzionari, potrebbe secondo me essere molto più grave che non il fatto di assegnare, con lo stesso grado, uno stipendio superiore od una indennità speciale a quel Direttore. Il migliore trattamento economico può essere in relazione alla

particolare funzione, mentre il grado corrisponde ad una qualifica nella gerarchia generale.

A mio parere, anch se si potesse ammettere l'inserimento del Direttore generale nel grado terzo, non potremmo ammettere che la carriera di tutto il personale subisca uno scittamento in su.

Io vorrei pertanto proporre di rinviare l'esame del disegno di legge alla seduta di venerdì prossimo, in modo che ci sia possibile studiare ed approfondire meglio la gravità delle variazioni che si intendono apportare nei confronti dell'ordinamento generale.

PRESIDENTE. Il senatore Trabucchi ha fatto una proposta di sospensiva. Metto in discussione tale proposta.

PESENTI. Io sono contrario alla proposta del senatore Trabucchi perchè tra l'altro, questa legge è vivamente attesa da tutti gli impiegati, i funzionari, gli operai della Amministrazione dei monopoli. Non si tratterebbe inoltre soltanto del rinvio di due giorni: la questione che si solleva è una questione di fondo che comporta una particolare riserva che, se fosse possibile risolverla in così poco tempo, potrebbe anche essere risolta subito.

Io credo del resto che, se si ammette il miglioramento di carriera per il grado elevatissimo, si compie una cosa giusta, perchè i capiservizio sono effettivamente dei direttori generali: chi dirige, ad esempio, tutto il servizio sale o tutto il servizio tabacchi o il servizio tecnico compie veramente le funzioni di un direttore generale. Si tratta di una grande Amministrazione, come quella delle Ferrovie, e quindi di una cosa diversa dalle piccole Amministrazioni.

Dirò inoltre che questo emendamento, se risulta chiaro per i gradi elevati, deve essere accettato anche per i gradi inferiori. Può essere anche giustificata l'osservazione che ha fatto il collega Trabucchi: che sia cioè più importante e significativo il fatto di iniziare una carriera con un determinato grado piuttosto che iniziarla con un grado più basso ma con una indennità particolare; però non dobbiamo dimenticare che di fatto i concorsi rimangono

deserti, soprattutto nel campo tecnico. Vogliamo o non vogliamo che questa Amministrazione si rinnovi e che in essa subentri del personale dotato di una certa capacità? Infatti in questa Azienda autonoma è necessaria una particolare capacità da parte del personale, se non vogliamo burocratizzarla.

Io sono pertanto favorevole alla modifica apportata dalla Camera dei deputati e contrario alla proposta di sospensiva.

GAVA. Io mi dichiaro invece favorevole alla sospensiva; e ne dico subito le ragioni.

Il provvedimento che è sottoposto al nostro esame ed alla nostra decisione è particolarmente importante non solo in se stesso, ma per le ripercussioni che avrà su tutte le altre carriere dei dipendenti dello Stato. Noi siamo in presenza di un movimento generale nel senso di continue richieste di marcia in su da parte delle varie categorie dello Stato. Tutti ricordiamo che l'anno scorso abbiamo dovuto sostenere una posizione abbastanza ingrata nei confronti dei professori, i quali avevano avuto la promessa di poter iniziare la loro carriera ad un grado superiore a quello degli altri statali, che è l'XI. È evidente che l'introduzione del grado X per questa particolare categoria potrebbe riaprire, con gravi conseguenze finanziarie, il problema nei confronti — per fare soltanto un esempio — dei professori.

È poi allo studio l'ordinamento delle carriere dei dipendenti da altre Aziende autonome, quali i ferrovieri ed i postelettronicisti, ed anche per queste categorie si è richiesto l'inizio di carriera ad uno scalino più elevato; il che importerebbe delle conseguenze gravissime per il bilancio dello Stato.

Io non so quale sarà il consuntivo della riforma che è stata testè attuata per le carriere degli statali a seguito alla legge delega; ma ho l'impressione, del resto espressa a tempo debito, che esso superi i limiti, pure altissimi, che erano stati previsti dal Ministro del tesoro dell'epoca e temo che l'introduzione di questo nuovo orientamento a proposito dei Monopoli possa avere delle ripercussioni ancora più gravi su tutte le altre carriere.

Di fronte a questa situazione, io desidererei avere delle assicurazioni da parte del Ministro

del tesoro, cui incombe la responsabilità della condotta in materia di carriera dei dipendenti dello Stato. Se il Ministro del tesoro potrà dirci che, nella situazione attuale, l'esame dell'ordinamento della carriera e dello statuto del personale della Amministrazione dei monopoli può essere guardato a se stante, senza ripercussioni immediate o mediate sulle altre carriere dello Stato, noi potremo passare, con una certa tranquillità sgombra di preoccupazioni, alla votazione del disegno di legge che ci è sottoposto. Se invece il Ministro del tesoro dovesse dirci che questo ordinamento e questo statuto potranno avere delle ripercussioni su altre carriere, dovremmo esaminare la questione al lume delle preoccupazioni che l'onorevole Ministro ci avesse manifestato.

Ritengo, quindi, che, prima di innovare così profondamente questa carriera, sia doveroso, da parte della Commissione preposta alla sorveglianza dell'andamento delle finanze dello Stato, sentire il parere dell'organo responsabile, il Ministro del tesoro, sulla questione che io mi sono preoccupato di indicare.

PRESIDENTE. Il senatore Gava, mi permetta di fare questa osservazione tecnica: abbiamo qui l'onorevole Sottosegretario di Stato per il tesoro, il quale potrebbe rispondere eventualmente alle sue osservazioni.

Ad ogni modo, vorrei osservare che la proposta di sospensiva acquista un carattere politico grave: è mio dovere metterla in votazione, ma mi rendo conto dell'importanza di questo voto, e debbo quindi tentare, nella mia funzione presidenziale, di raggiungere un accordo tra i membri della Commissione.

MOTT, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Chiederei anch'io che la discussione venisse rinviata a venerdì; altrimenti il Governo si riserva di rimettere all'Assemblea il disegno di legge.

PESENTI. Il punto fondamentale della questione, secondo il mio modo di vedere, è il seguente: se noi approviamo questo scatto di grado all'inizio della carriera, lasciando da parte per ora il grado superiore, veniamo a creare un precedente per le altre carriere? A

mio parere non si crea un precedente in senso assoluto, mentre dobbiamo riconoscere che una richiesta in tal senso da parte delle altre categorie sarà sempre possibile anche non approvando ora la norma di cui trattasi, poichè il tentativo di salire e di migliorare è umano e logico.

D'altra parte, la logica motivazione per cui questa norma non dovrà essere estesa è proprio nel fatto che si tratta di un'Azienda autonoma.

GAVA. Anche le ferrovie e le poste sono Aziende autonome!

PESENTI. Ad ogni modo, si tratta di un problema che non può essere risolto nè oggi nè domani, e pertanto noi chiediamo che non si sospenda l'esame del disegno di legge.

MOTT. *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Vorrei fare una precisazione che può togliere l'importanza all'attuale discussione. Il Governo, evidentemente, sostiene il testo presentato alla Camera dei deputati; ha sollevato obiezioni soltanto per la parte che è stata emendata dall'altro ramo del Parlamento; quindi su tutto il resto non fa discussione. Quello che preoccupa il Governo in questo momento è l'emendamento presentato alla Camera, che è stato approvato da quella Commissione.

La questione è dunque molto più semplice di quanto non sia stata prospettata e potrebbe essere risolta facilmente.

In queste condizioni, pregherei nuovamente la Commissione di voler sospendere la seduta, data l'ora tarda, per riprenderla quando gli onorevoli senatori desiderano, in modo di dar tempo al Governo di studiare meglio l'emendamento in esame.

PESENTI. Ma la parte del disegno di legge che ha sollevato le obiezioni dei colleghi Gava e Trabucchi non riguarda tanto il grado elevato quanto il grado iniziale. Ora, se questa norma era già contenuta nel disegno di legge presentato dal Governo, non vi è alcun motivo di trovare ora delle difficoltà.

Non si tratta neppure di un problema finanziario, perchè è stato detto poc'anzi che prima si accedeva al massimo al grado IV, però

con una indennità particolare. Inoltre, dobbiamo ricordare, ripeto ancora una volta, quelle che sono le attribuzioni svolte da questi funzionari, che veramente assumono il ruolo di Direttori generali.

L'unica preoccupazione era quella relativa al grado X, che ora è risolta.

SPAGNOLLI, *relatore.* Il testo governativo partiva indubbiamente dal grado X. Per quanto concerne il Direttore generale, nel resoconto della Camera si legge che è approvato, su proposta del Governo, un emendamento sostitutivo dell'intero articolo, che viene redatto in una formulazione nella quale, oltre che stabilire a chi spetta la nomina del Direttore generale, si propone appunto che gli sia attribuito il trattamento economico di cui al coefficiente 970, in luogo del coefficiente 900 indicato nel testo governativo.

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Anche a me sembra che, se dai resoconti parlamentari risulta che il Governo ha proposto lui stesso l'emendamento all'articolo 2, la questione sia tardiva.

TRABUCCHI. Dopo le dichiarazioni del relatore e del Sottosegretario di Stato Piola, non insisto nella mia proposta di rinvio.

PRESIDENTE. Poichè non si fanno altre osservazioni, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame ed alla votazione degli articoli dei quali do lettura, restando inteso che con l'approvazione degli articoli vengono anche approvate le tabelle alle quali essi fanno rispettivamente riferimento:

CAPO I.

ORDINAMENTO DELLE CARRIERE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Art. 1.

(*Ruoli del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.*)

Le tabelle organiche del personale impiegato dell'Amministrazione autonoma dei mo-

nopoli di Stato, allegata al decreto legislativo 22 aprile 1948, n. 723, sono sostituite dalle tabelle A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, M e N annesse alla presente legge.

È soppresso il ruolo speciale dei ricevitori di cui all'articolo 27 del regio decreto 14 giugno 1941, n. 577.

Il ruolo delle maestre alle lavorazioni è mantenuto fino ad eliminazione ed il personale che ne fa parte conserva la qualifica rivestita.

Al personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato si applicano le norme sull'ordinamento delle carriere e lo statuto degli impiegati civili dello Stato, salvo le diverse disposizioni di cui agli articoli seguenti.

(È approvato).

Art. 2.

(Nomina del direttore generale, del vice direttore generale e dei direttori centrali).

Il direttore generale dei monopoli di Stato è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

Il vice direttore generale è scelto tra i direttori centrali dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ed è nominato con le modalità di cui al primo comma.

I direttori centrali sono nominati con decreto del Ministro per le finanze sentito il Consiglio di amministrazione, tra i funzionari che rivestono la qualifica immediatamente inferiore nelle carriere direttive di cui alle tabelle C e D allegata alla presente legge.

Al direttore generale è attribuito il trattamento economico, di cui al coefficiente 970 della tabella unica annessa al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19. Al vice direttore generale ed ai direttori centrali è attribuito il trattamento economico, di cui al coefficiente 900 della medesima tabella.

(È approvato).

Art. 3.

(Ammissione in carriera - Titoli di studio).

L'ammissione nelle qualifiche iniziali dei ruoli della Amministrazione autonoma dei mo-

nopoli di Stato avviene esclusivamente mediante pubblico concorso per esami, salvo quanto disposto dall'articolo 4.

Per la partecipazione ai concorsi sono richiesti, oltre al possesso di tutti gli altri requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni per l'accesso agli impieghi civili dello Stato, i titoli di studio di cui appresso:

A) Per le carriere direttive:

1) ruolo del personale tecnico:

a) per la branca « Coltivazioni tabacchi »: laurea in scienze agrarie;

b) per la branca « Manifatture tabacchi »: laurea in ingegneria;

c) per la branca « Sali e chinino »: laurea in ingegneria o laurea in chimica od in chimica industriale o laurea in ingegneria chimica;

2) ruolo del personale amministrativo: laurea in giurisprudenza, o in economia e commercio, o in scienze politiche, o in scienze economiche e marittime, o in scienze statistiche ed attuariali;

B) Per le carriere di concetto:

1) ruolo del personale amministrativo: diploma di ragioniere o perito commerciale;

2) ruolo del personale tecnico:

a) per la branca « Coltivazioni tabacchi »: diploma di perito agrario, rilasciato dagli Istituti tecnici agrari;

b) per le branche « Manifatture tabacchi » e « Sali e chinino »: diploma di geometra o diploma di perito industriale;

3) ruolo del personale degli interpreti-traduttori: diploma di scuola media superiore;

C) Per le carriere esecutive:

1) ruolo del personale tecnico:

a) per la branca « Coltivazioni tabacchi »: licenza di scuola di avviamento professionale a tipo agrario;

b) per le branche « Manifatture tabacchi » e « Sali e chinino »: licenza di scuola

di avviamento professionale a tipo industriale e artigiano;

2) ruolo del personale d'ordine: licenza di scuola media inferiore;

3) ruolo del personale di dattilografia: licenza di scuola media inferiore e diploma di dattilografia o stenodattilografia rilasciato anche da istituti privati.

Per l'ammissione ai concorsi di cui al presente articolo sono ritenuti validi anche i titoli di studio corrispondenti a quelli richiesti, conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

(È approvato).

Art. 4.

(Ammissione nei ruoli delle carriere del personale ausiliario).

Il conferimento dei posti nella qualifica iniziale della carriera del personale ausiliario di vigilanza, è effettuato mediante concorso per titoli riservato:

a) nel limite di un terzo dei posti disponibili, ai salariati di ruolo in servizio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato da almeno cinque anni alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) per gli altri due terzi, ai congedati dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza.

Il conferimento dei posti disponibili nella qualifica iniziale della carriera del personale ausiliario di anticamera, è effettuato mediante pubblico concorso per titoli.

Per l'ammissione ai concorsi suddetti è richiesto il titolo comprovante il compimento degli studi di istruzione obbligatoria, nonché il possesso degli altri requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni per l'accesso agli impieghi civili dello Stato.

I concorsi per titoli di cui ai precedenti commi sono integrati da una prova pratica di scrittura sotto dettato.

(È approvato).

Art. 5.

(Limiti di età per l'ammissione in carriera)

Per l'ammissione ai concorsi di cui agli articoli 3 e 4, gli aspiranti debbono aver compiuto, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi stessi, il 18° anno di età e non superato, alla medesima data:

A) Per le carriere direttive:

1) il 32° anno di età, per il ruolo del personale tecnico;

2) il 30° anno di età, per il ruolo del personale amministrativo;

B) Per le carriere di concetto:

1) il 25° anno di età, per i ruoli del personale amministrativo e tecnico;

2) il 32° anno di età, per il ruolo del personale degli interpreti-traduttori;

C) Per le carriere esecutive:

il 25° anno di età, per i ruoli del personale tecnico, d'ordine e per quello di dattilografia;

D) Per le carriere del personale ausiliario:

1) il 40° anno di età, per il ruolo del personale di vigilanza;

2) il 25° anno di età, per il ruolo del personale di anticamera.

Per le categorie di candidati a cui favore leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i quaranta anni di età o i quarantacinque per i mutilati e gli invalidi di guerra.

(È approvato).

Art. 6.

(Modalità relative ai concorsi per l'accesso in carriera).

I concorsi di ammissione di cui agli articoli 3 e 4, sono indetti con decreto del Ministro per le finanze.

I concorsi per esami comprendono:

tre prove scritte ed una orale per l'accesso alle carriere direttive;

due prove scritte ed una orale per l'accesso alle carriere di concetto nonché a quelle esecutive tecnica e d'ordine;

una prova scritta ed una orale, nonché una prova pratica di dattilografia o steno-dattilografia per l'accesso al ruolo del personale di dattilografia.

Nel bando di concorso di cui al presente articolo l'Amministrazione indica lo speciale titolo di studio necessario a seconda delle esigenze del servizio, nonché i programmi di esame, in base a determinazione adottata dal Consiglio di amministrazione.

(È approvato).

Art. 7.

(Corsi di addestramento e aggiornamento professionale).

I corsi di addestramento e di aggiornamento professionale previsti dalle vigenti disposizioni, sono effettuati per il personale appartenente ai ruoli delle carriere direttive e di concetto, tecnica ed amministrativa, e per quello appartenente al ruolo tecnico della carriera esecutiva.

I corsi stessi, ai fini di fare acquisire pratica conoscenza dei servizi dei vari settori dell'Amministrazione, possono essere completati mediante la temporanea destinazione del personale di nuova nomina presso gli uffici dei vari opifici e stabilimenti.

(È approvato).

Art. 8.

(Promozioni nelle carriere direttive, tecnica ed amministrativa).

Salvo quanto disposto all'articolo 2, le promozioni nelle carriere direttive sono conferite come segue:

1) Nel ruolo del personale tecnico:

a) quelle a vice direttore di stabilimento di 2ª classe, mediante esame di concorso ai consiglieri tecnici i quali, alla data di pub-

blicazione del credito che indice l'esame, abbiano compiuto almeno quattro anni di effettivo servizio in tale qualifica;

b) quelle a vice direttore di stabilimento di 1ª classe, mediante scrutinio per merito comparativo, ai vice direttori di stabilimento di 2ª classe che abbiano compiuto, in tale qualifica, almeno due anni di effettivo servizio;

c) quelle a ispettore superiore tecnico o direttore di stabilimento di 2ª classe mediante scrutinio per merito comparativo, integrato da un colloquio su materie di servizio, ai vice direttori di stabilimento di 1ª classe, quale sia la loro anzianità in tale qualifica;

d) quelle a ispettore generale tecnico o direttore di stabilimento di 1ª classe mediante scrutinio per merito comparativo, agli ispettori superiori tecnici o direttori di stabilimento di 2ª classe, che abbiano compiuto in tale qualifica, almeno tre anni di effettivo servizio;

2) Nel ruolo del personale amministrativo:

a) quelle a consigliere, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, ai vice consiglieri che abbiano compiuto, in tale qualifica, due anni di effettivo servizio, compreso il periodo di prova;

b) quella a vice ispettore amministrativo, nel limite di un quarto dei posti disponibili, mediante concorso per esame di merito distinto e per gli altri tre quarti dei posti disponibili mediante esame di idoneità ai consiglieri che, alla data di pubblicazione del decreto che indice il concorso o l'esame, abbiano compiuto rispettivamente sei anni o otto anni di effettivo servizio complessivamente nelle qualifiche di consigliere e di vice consigliere. La frazione di posto superiore alla metà si considera posto intero;

c) quelle a ispettore amministrativo, mediante scrutinio per merito comparativo, ai vice ispettori amministrativi che abbiano compiuto, in tale qualifica, almeno tre anni di effettivo servizio;

d) quelle a ispettore superiore amministrativo, mediante scrutinio per merito comparativo, integrato da un colloquio su materie di servizio, agli ispettori amministrativi che abbiano compiuto, in tale qualifica, almeno due anni di effettivo servizio;

e) quelle a ispettore generale amministrativo, mediante scrutinio per merito comparativo, agli ispettori superiori amministrativi, che abbiano compiuto, in tale qualifica almeno tre anni di effettivo servizio.

(È approvato).

Art. 9.

(Promozioni nelle carriere di concetto, amministrativa e tecnica).

Le promozioni nelle carriere di concetto, amministrativa e tecnica, sono conferite come segue:

1) quelle a ragioniere e a perito aggiunto di 1^a classe, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, rispettivamente ai vice ragionieri ed ai periti aggiunti di 2^a classe che abbiano compiuto, in tali qualifiche, quattro anni di effettivo servizio, compreso il periodo di prova;

2) quelle a primo ragioniere e a perito:

a) nel limite di un quarto dei posti disponibili, mediante concorso per esame di merito distinto rispettivamente ai ragionieri ed ai periti aggiunti di 1^a classe i quali, alla data di pubblicazione del decreto che indice il concorso, abbiano compiuto, complessivamente, almeno otto anni di effettivo servizio nelle dette qualifiche ed in quelle inferiori. La frazione di posto superiore alla metà si considera posto intero;

b) per gli altri tre quarti dei posti disponibili, mediante esame di idoneità rispettivamente ai ragionieri ed ai periti aggiunti di 1^a classe i quali, alla data di pubblicazione del decreto che indice l'esame, abbiano compiuto, complessivamente, almeno dieci anni di effettivo servizio nelle dette qualifiche ed in quelle inferiori;

3) quelle a revisore e a perito principale di 2^a classe, mediante scrutinio per merito comparativo, rispettivamente ai primi ragionieri ed ai periti, quale sia la loro anzianità in tali qualifiche;

4) quelle a primo revisore ed a perito principale di 1^a classe, mediante scrutinio per merito comparativo, rispettivamente ai revisori

ed ai periti principali di 2^a classe che abbiano compiuto, in tali qualifiche, almeno tre anni di effettivo servizio;

5) quelle a revisore capo ed a perito capo, mediante scrutinio per merito comparativo, rispettivamente ai primi revisori ed ai periti principali di 1^a classe che abbiano compiuto, in tali qualifiche, almeno tre anni di effettivo servizio.

I periodi di anzianità indicati al precedente punto 2) sono ridotti di due anni per gli impiegati forniti di laurea o di titoli equipollenti.

(È approvato).

Art. 10.

(Promozioni nella carriera di concetto degli interpreti-traduttori).

Le promozioni ad interprete-traduttore di 2^a classe sono conferite, mediante scrutinio per merito comparativo, agli interpreti-traduttori di 3^a classe che abbiano compiuto, in tale qualifica, almeno cinque anni di effettivo servizio, compreso il periodo di prova.

Le promozioni ad interprete-traduttore di 1^a classe sono conferite, mediante scrutinio per merito comparativo, agli interpreti traduttori di 2^a classe che abbiano compiuto, in tale qualifica, almeno tre anni di effettivo servizio.

(È approvato).

Art. 11.

(Promozioni nelle carriere esecutive, tecnica e d'ordine).

Le promozioni nelle carriere esecutive, tecnica e d'ordine, sono conferite come segue:

1) quelle ad applicato, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, agli alunni d'ordine che abbiano compiuto, in tale qualifica, almeno due anni di effettivo servizio, compreso il periodo di prova;

2) quelle a capo tecnico aggiunto ed a primo applicato:

a) nel limite di un terzo dei posti disponibili mediante concorso per esame, rispettiva-

mente agli applicati tecnici ed agli applicati i quali, alla data di pubblicazione del decreto che indice il concorso, abbiano complessivamente compiuto, in dette qualifiche e in quelle inferiori, almeno sei anni di effettivo servizio. La frazione di posto superiore alla metà, si considera posto intero;

b) per gli altri due terzi dei posti disponibili mediante scrutinio per merito comparativo rispettivamente agli applicati tecnici ed agli applicati, che abbiano complessivamente compiuto, in dette qualifiche ed in quelle inferiori, almeno otto anni di effettivo servizio;

3) quelle a capo tecnico di 2^a classe ed a computista, mediante scrutinio per merito comparativo, rispettivamente ai capi tecnici aggiunti ed ai primi applicati, che abbiano compiuto, in tali qualifiche, almeno tre anni di effettivo servizio;

4) quelle a capo tecnico di 1^a classe ed a computista capo, mediante scrutinio per merito comparativo, rispettivamente ai capi tecnici di 2^a classe ed ai computisti che abbiano compiuto, in tali qualifiche, almeno tre anni di effettivo servizio;

5) quelle a capo tecnico principale, mediante scrutinio per merito comparativo, ai capi tecnici di 1^a classe che abbiano compiuto, in tale qualifica, almeno tre anni di effettivo servizio.

(È approvato).

Art. 12.

(Promozioni nel ruolo del personale esecutivo di dattilografia).

Le promozioni nel ruolo del personale esecutivo di dattilografia sono conferite come segue:

1) quelle a dattilografo di 2^a classe, per merito comparativo ai dattilografi di 3^a classe che abbiano compiuto, in tale qualifica, almeno cinque anni di effettivo servizio, compreso il periodo di prova;

2) quelle a dattilografo di 1^a classe, per merito comparativo ai dattilografi di 2^a classe che abbiano compiuto, in tale qualifica, almeno quattro anni di effettivo servizio.

(È approvato).

Art. 13.

(Promozioni nelle carriere del personale ausiliario).

Le promozioni nelle carriere del personale ausiliario, sono conferite come segue:

A) Nel ruolo del personale di vigilanza:

1) quelle ad agente di controllo di 1^a classe, mediante scrutinio per merito comparativo, agli agenti di controllo di 2^a classe che abbiano compiuto, in tale qualifica, almeno cinque anni di effettivo servizio, compreso il periodo di prova;

2) quelle ad agente di custodia, mediante scrutinio per merito comparativo, agli agenti di controllo di 1^a classe che abbiano compiuto, in tale qualifica, almeno due anni di effettivo servizio;

B) Nel ruolo del personale di anticamera:

1) quelle a usciere, per merito assoluto agli inservienti che abbiano compiuto, in tale qualifica, almeno un anno di effettivo servizio;

2) quelle a usciere capo, per merito assoluto, agli uscieri quale sia la loro anzianità in tale qualifica;

3) quelle a commesso, mediante scrutinio per merito comparativo agli uscieri capo che abbiano compiuto, in tale qualifica, almeno cinque anni di effettivo servizio.

(È approvato).

Art. 14.

(Modalità di conferimento delle promozioni).

I concorsi e gli esami previsti dagli articoli 8, 9 e 11, sono indetti con decreto del Ministro per le finanze.

I concorsi per esame di merito distinto e gli esami di idoneità sono indetti contemporaneamente ogni anno.

Il concorso per esami previsto dall'articolo 11, punto 2, lettera a) è indetto entro il mese di luglio di ogni anno e lo scrutinio per merito comparativo di cui alla lettera b)

dello stesso articolo 11 è tenuto entro il successivo mese di dicembre.

Le prove scritte del concorso debbono aver luogo anteriormente al predetto scrutinio ed i vincitori del concorso hanno la precedenza sui promossi per merito comparativo.

Il colloquio previsto dall'articolo 8, ai punti 1, lettera c), e 2, lettera d) è sostenuto, prima che abbia luogo lo scrutinio per merito comparativo, avanti ad apposita Commissione nominata dal Ministro per le finanze e deve concorrere, con gli altri elementi di giudizio, ad una adeguata valutazione della personalità dell'impiegato, della di lui preparazione professionale e dell'attitudine alle funzioni superiori.

L'ammissione ai concorsi ed agli esami di cui ai commi precedenti, è subordinata al giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione il quale, a tale fine, terrà conto della qualità del servizio prestato, delle attitudini ad esercitare le funzioni della qualifica superiore e del profitto tratto dalla frequenza dei corsi di addestramento o di aggiornamento professionale.

(È approvato).

Art. 15.

(Passaggi a carriere superiori).

Gli impiegati che rivestono qualifica non inferiore a quella di primo ragioniere in possesso di uno dei diplomi di laurea indicati all'articolo 3, lettera A), punto 2) i quali siano ritenuti idonei dal Consiglio di amministrazione, per attitudine e particolari requisiti di capacità a svolgere le attribuzioni della carriera direttiva, sono ammessi a partecipare al concorso per esame di merito distinto per la promozione alla qualifica di vice ispettore amministrativo.

Gli impiegati che rivestono qualifica non inferiore a quella di capo tecnico di 2ª classe, in possesso di uno dei diplomi indicati all'articolo 3, lettera B), punto 2), lettere a) e b), i quali siano ritenuti idonei dal Consiglio di amministrazione, per attitudine e particolari requisiti di capacità a svolgere le attribuzioni della carriera di concetto — ruolo del perso-

nale tecnico — sono ammessi a partecipare al concorso per esame di merito distinto per la promozione alla qualifica di perito.

Coloro che rivestono la qualifica di capo tecnico di seconda classe debbono aver compiuto in essa, alla data del decreto che indice il concorso, una anzianità di almeno tre anni.

Agli impiegati di cui ai commi precedenti, non può essere, in ogni caso, conferito più di un terzo dei posti per i quali è indetto il concorso.

La frazione di posto superiore alla metà si considera posto intero.

L'eventuale idoneità conseguita non è produttiva di alcun effetto.

(È approvato).

Art. 16.

(Valutazione dell'anzianità per gli avanzamenti di carriera).

Ai fini del computo dell'anzianità di servizio richiesta per l'ammissione ai concorsi ed agli esami di cui agli articoli 8, 9 e 11 e agli scrutini di merito comparativo per la promozione alle qualifiche di capo tecnico aggiunto e di primo applicato, valgono le disposizioni sulla valutazione del servizio di prova, del servizio prestato in altre carriere e dei benefici ai combattenti e categorie assimilate di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16.

(È approvato).

Art. 17.

(Collocamento fuori ruolo).

L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha facoltà di collocare fuori ruolo, per le esigenze dei servizi dell'Azienda tabacchi italiani, personale dei propri ruoli nel numero massimo di cinque unità di cui non più di due con qualifica di ispettore generale.

Il collocamento fuori ruolo è disposto con decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro, su proposta del Consiglio di amministrazione.

L'impiegato collocato fuori ruolo non occupa posto nella qualifica del ruolo organico cui

appartiene ma è scrutinato per la promozione alla qualifica superiore in base alle normali disposizioni sull'avanzamento in carriera. Ove promosso, l'impiegato rientra in organico andando ad occupare, secondo l'ordine della graduatoria dei promossi, un posto di ruolo. Se in corrispondenza della qualifica conseguita con la promozione sussiste la possibilità di collocamento fuori ruolo, potrà disporsi, con le modalità previste dal secondo comma, il collocamento in detta posizione anche nella nuova qualifica.

L'Azienda tabacchi italiani rimborserà alla Amministrazione dei monopoli di Stato l'importo lordo del trattamento economico del personale collocato fuori ruolo e verserà inoltre una somma pari al dieci per cento dell'importo degli stipendi e degli eventuali assegni pensionabili, a titolo di contributo per il futuro trattamento di quiescenza.

Nella qualifica iniziale dei ruoli cui appartengono gli impiegati collocati fuori ruolo, sono lasciati scoperti tanti posti quanti sono gli impiegati nell'indicata posizione.

Il regio decreto 21 luglio 1938, n. 1196, e le successive disposizioni modificative, sono abrogati.

(È approvato).

Art. 18.

(Ruoli aggiunti).

I ruoli speciali transitori istituiti presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato col decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1953, n. 422, sono soppressi.

In corrispondenza dei ruoli organici di cui alle allegate tabelle C, E, F, H, I, M e N, sono istituiti i ruoli aggiunti di cui alla tabella P annessa alla presente legge.

(È approvato).

Art. 19.

(Posti aggiunti ai ruoli ordinari).

Le tabelle XIX e XX, allegato B annesse al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496, relative ai posti aggiun-

ti, ai sensi dell'articolo 2 del decreto medesimo, ai ruoli ordinari dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, per il personale proveniente dal soppresso Ministero dell'Africa italiana, sono sostituite dalla tabella O allegata alla presente legge.

(È approvato).

CAPO II.

ATTRIBUZIONI DEL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI CENTRALI E PERIFERICI DELL'AMMINISTRAZIONE

Art. 20.

(Personale tecnico della carriera direttiva).

I direttori centrali tecnici dirigono tutti i servizi che rientrano nella sfera di competenza delle singole Direzioni cui sono preposti.

Gli ispettori generali tecnici e i direttori di stabilimento di prima classe in servizio presso la Direzione generale coadiuvano i direttori centrali, o sono preposti ad uffici speciali, ovvero svolgono gli incarichi ad essi affidati dal direttore generale o dai direttori centrali.

Possono inoltre essere posti a capo di Direzioni compartimentali per le coltivazioni tabacchi, manifatture tabacchi, saline o stabilimenti.

Gli ispettori superiori tecnici ed i direttori di stabilimento di seconda classe sono preposti ad uffici della Direzione generale, o posti a capo degli organi periferici di cui al comma precedente, di minore importanza o dei depositi di tabacchi greggi.

I vice direttori di stabilimento di prima e seconda classe sono preposti agli uffici tecnici dei suddetti organi periferici, coadiuvano il direttore e lo sostituiscono in caso di temporanea assenza o impedimento.

I consiglieri tecnici coadiuvano il vice-direttore e, in ordine di anzianità, lo sostituiscono in caso di temporanea assenza o impedimento.

(È approvato).

Art. 21.

(Personale amministrativo della carriera direttiva).

I direttori centrali amministrativi dirigono tutti i servizi che rientrano nella sfera di competenza delle singole Direzioni cui sono preposti.

Gli ispettori generali amministrativi coadiuvano i direttori centrali, o sono preposti ad uffici speciali della Direzione generale, ovvero svolgono gli incarichi ad essi affidati dal direttore generale o dai direttori centrali.

Gli ispettori superiori amministrativi sono preposti ad uffici della Direzione generale, o ad Ispettorati compartimentali per i servizi commerciali. Eseguono verifiche ordinarie o speciali od inchieste presso gli organi periferici dell'Amministrazione e svolgono inoltre gli incarichi ad essi affidati.

Gli ispettori amministrativi, se non sono addetti agli uffici della Direzione generale, dirigono i servizi amministrativi e commerciali degli Ispettorati compartimentali.

I vice ispettori, i consiglieri e i vice consiglieri collaborano con gli Ispettori nell'ambito dei servizi ai quali sono addetti.

(È approvato).

Art. 22.

(Personale amministrativo della carriera di concetto).

I revisori capi sono addetti alla Direzione generale e svolgono funzioni di verifica contabile.

I primi revisori ed i revisori sono posti a capo dei servizi amministrativi e di riscontro presso le Direzioni compartimentali per le coltivazioni dei tabacchi, le manifatture tabacchi, i depositi di tabacchi greggi, le saline e gli stabilimenti, ovvero sono posti a capo dei depositi dei generi di monopolio.

I primi ragionieri sono preposti ai servizi di segreteria e di contabilità presso le manifatture tabacchi e le saline o coadiuvano, presso le Direzioni compartimentali per le

coltivazioni dei tabacchi e gli stabilimenti, il funzionario che esercita le mansioni di cui al precedente comma, ovvero sono addetti, come secondi contabili, ai depositi dei generi di monopolio.

I ragionieri e i vice ragionieri sono destinati agli uffici di cui ai commi precedenti e provvedono al disimpegno dei compiti che ad essi vengono affidati.

(È approvato).

Art. 23.

(Personale tecnico della carriera di concetto).

I periti capi esercitano le mansioni e assolvono gli incarichi ad essi affidati dalla Direzione generale. In particolare coadiuvano gli ingegneri durante i lavori e le prove di collaudo delle opere murarie; possono essere incaricati di collaudi di impianti e macchine nei casi in cui non sia prescritto l'intervento dell'ingegnere, ovvero possono essere incaricati di classifiche e perizie di tabacchi e di coadiuvare i funzionari direttivi incaricati degli acquisti di tabacchi.

I periti principali di 1ª e di 2ª classe sono di regola posti a capo:

nei servizi delle coltivazioni, delle agenzie e dei gruppi di vigilanza;

nei servizi delle manifatture e delle saline, dei reparti di lavorazione e delle officine;

nei servizi dei depositi tabacchi greggi e negli stabilimenti per la lavorazione del sale, sono posti a capo dei servizi tecnici qualora non siano incaricati della dirigenza.

I periti ed i periti aggiunti di 1ª e di 2ª classe sono assegnati:

nei servizi delle coltivazioni, ai servizi di agenzia o di campagna come capi zona di vigilanza. Nei casi in cui non siano addetti a tali mansioni o ad altri incarichi specifici, sono assegnati ad uffici tecnici per coadiuvare il capo degli uffici stessi;

nei servizi delle manifatture, saline e stabilimenti per la lavorazione del sale, a reparti di lavorazione, come capi di laboratorio qualora non siano utilizzati per altre mansioni, inerenti al ruolo di appartenenza, che siano ad essi attribuite dalla direzione dell'opificio;

nei depositi tabacchi greggi e nei depositi generi di monopolio, ai servizi di ricevimento e spedizione dei generi.

(È approvato).

Art. 24.

(Personale tecnico della carriera esecutiva).

I capi tecnici principali ed i capi tecnici di 1^a classe, nei servizi delle coltivazioni coadiuvano, nel campo esecutivo, i capi gruppo, oppure sono addetti alle zone di vigilanza, o destinati ai servizi tecnici delle Direzioni compartimentali o delle agenzie. Nei servizi delle manifatture sono posti a capo dei magazzini oppure, nelle manifatture e saline, sono assegnati ai servizi tecnici per coadiuvare i funzionari preposti ai servizi stessi. Nei depositi, sono addetti ai servizi di magazzino.

I capi tecnici di 2^a classe, i capi tecnici aggiunti e gli applicati tecnici sono utilizzati per le mansioni di carattere tecnico esecutivo ad essi attribuite dalla direzione dell'opificio, stabilimento, deposito od ufficio cui sono assegnati e, nelle coltivazioni, sono destinati anche ai servizi di campagna.

(È approvato).

Art. 25.

(Personale d'ordine della carriera esecutiva).

Il personale appartenente al ruolo d'ordine della carriera esecutiva, disimpegna mansioni di scritturazione, di contabilità e di archivio presso gli opifici, stabilimenti, depositi ed uffici.

(È approvato).

Art. 26.

(Personale ausiliario di vigilanza).

Gli agenti di custodia sono addetti ai servizi di custodia e vigilanza delle manifatture tabacchi, saline, stabilimenti e depositi e sono posti alla immediata dipendenza del direttore.

Gli agenti di controllo di 1^a e 2^a classe coadiuvano gli agenti di custodia e li sostituiscono in caso di assenza o impedimento.

L'agente di custodia può essere autorizzato a farsi coadiuvare, nella custodia e sorveglianza della porta, dalla moglie, che non sia dipendente dell'opificio, stabilimento o deposito, verso compenso da stabilirsi dalla Direzione generale.

(È approvato).

Art. 27.

(Facoltà dell'Amministrazione in materia di attribuzioni del personale).

Quando speciali esigenze di servizio lo richiedano, l'impiegato può essere temporaneamente destinato a mansioni di altra qualifica della stessa carriera oppure di altra carriera dello stesso ordine.

Agli uffici della Direzione generale è assegnato personale dei vari ruoli e carriere, in relazione alle esigenze di servizio.

(È approvato).

CAPO III.

DISPOSIZIONI SPECIALI SULLO STATUTO DEL PERSONALE IMPIEGATO DELL'AMMINISTRAZIONE

Art. 28.

(Rapporti gerarchici).

La gerarchia fra gli impiegati della stessa carriera è determinata dalla qualifica rivestita e, nella stessa qualifica, dall'anzianità.

Fra il personale appartenente a carriere diverse, la gerarchia è costituita dall'ordine delle carriere.

Fra il personale amministrativo e tecnico dello stesso ordine di carriera, la gerarchia è stabilita dalla funzione secondo l'ordinamento degli uffici e degli stabilimenti.

L'impiegato investito delle funzioni della qualifica superiore ha l'autorità, le facoltà ed i doveri inerenti a questa qualifica.

(È approvato).

Art. 29.

(Congedi).

Il congedo ordinario è accordato:

1) ai funzionari delle carriere direttive che rivestono qualifica non inferiore a quella di ispettore superiore tecnico o direttore di stabilimento di 2^a classe od a quella di ispettore superiore amministrativo, siano essi in servizio presso la Direzione generale o siano posti a capo di organi periferici, dal direttore generale;

2) al restante personale in servizio presso la Direzione generale, dai direttori centrali;

3) ai funzionari che esercitano il riscontro amministrativo presso gli organi periferici, dalla Direzione generale su nulla osta del capo dello stabilimento, opificio, ispettorato dal quale essi dipendono;

4) al restante personale in servizio presso gli organi periferici, dalla Direzione dei singoli opifici ed uffici;

I congedi straordinari, nei casi e nei limiti previsti dalle disposizioni in vigore, sono accordati dal direttore generale.

(È approvato).

Art. 30.

(Rapporti informativi e giudizio complessivo).

Il rapporto informativo annuale è redatto:

a) per il personale in servizio presso la Direzione generale:

1) per i funzionari delle carriere direttive che rivestono qualifica non inferiore a quella di ispettore superiore tecnico o direttore di stabilimento di 2^a classe ed a quella di ispettore superiore amministrativo, dal direttore generale. Il giudizio complessivo è espresso dal Consiglio di amministrazione;

2) per il restante personale, dal funzionario preposto al rispettivo servizio od ufficio. Il giudizio complessivo è espresso dai direttori centrali;

b) per il personale in servizio presso gli organi periferici:

1) per i capi degli stabilimenti, opifici, ispettorati, dal direttore centrale della rispettiva branca di servizio. Il giudizio complessivo è espresso dal direttore generale;

2) per il restante personale, dal capo dello stabilimento, opificio, ispettorato, dal quale il personale stesso dipende. Il giudizio complessivo è espresso dal direttore centrale della rispettiva branca di servizio.

(È approvato).

Art. 31.

(Commissioni di disciplina).

La Commissione di disciplina è costituita di un direttore centrale che la presiede, di due funzionari delle carriere direttive che rivestono qualifica di ispettore generale e di due rappresentanti del personale scelti tra i dipendenti in attività di servizio fra terne proposte dalle organizzazioni sindacali a carattere nazionale del personale stesso.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario della carriera direttiva che riveste qualifica non inferiore a quella di ispettore amministrativo.

Per ogni componente la Commissione e per il segretario è nominato un supplente con qualifica non inferiore a quella del titolare.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di tutti i componenti.

Nessuno può far parte della Commissione per più di quattro anni consecutivi.

La nomina dei componenti la Commissione e del segretario è effettuata, all'inizio di ogni biennio, dal Ministro per le finanze.

(È approvato).

Art. 32.

(Esercizio del potere disciplinare).

Al personale che presta servizio presso la Direzione generale, a qualsiasi carriera appartenga, avente qualifica non superiore a quella di ispettore generale tecnico o direttore di stabilimento di 1^a classe ovvero a quella di ispettore generale amministrativo, la punizione del-

la censura è inflitta con determinazione del direttore generale su motivata proposta, a seconda dei casi, del direttore centrale o del capo ufficio.

Il direttore generale applica, altresì, la detta punizione su motivata proposta dei direttori centrali, ai capi degli stabilimenti, opifici ed ispettorati. Al restante personale che presta servizio presso gli organi periferici dell'Amministrazione, la punizione di cui sopra è inflitta, su motivata proposta dei capi degli stabilimenti, opifici ed ispettorati dai quali il personale medesimo dipende, dai direttori centrali con propria determinazione.

La contestazione degli addebiti all'incolpato deve essere fatta dai funzionari tenuti, ai sensi dei commi precedenti, a formulare la proposta di punizione. Qualora i medesimi funzionari ritengano che a seguito delle difese prodotte, l'incolpato debba essere prosciolto dagli addebiti contestatigli, debbono avanzare motivata proposta di archiviazione della pratica.

Contro il provvedimento con cui viene inflitta la censura è ammesso, entro trenta giorni dalla data della notificazione del provvedimento medesimo, ricorso gerarchico al Ministro che provvede su di esso con decreto motivato sentita la Commissione di disciplina.

(È approvato).

CAPO IV.

NORME DI INQUADRAMENTO

Art. 33.

(Inquadramento del personale nelle nuove carriere).

Il personale appartenente ai vari gradi dei soppressi ruoli dei gruppi A, B, C, ed ausiliario è inquadrato, secondo l'ordine del ruolo di provenienza, nelle qualifiche indicate nei quadri di equiparazione annessi alla presente legge.

L'inquadramento nelle branche « Coltivazioni tabacchi », « Manifatture tabacchi » e « Sali e chinino » avviene in relazione alla branca

di servizio cui gli stessi impiegati appartengono.

Per gli impiegati appartenenti alla branca dei servizi promiscui del soppresso ruolo del personale tecnico, gruppo A, ed al soppresso ruolo del personale tecnico dei periti, gruppo B, l'assegnazione alle singole branche nelle quali si suddivide il ruolo del personale tecnico della carriera direttiva e quello del personale tecnico della carriera di concetto, è deliberata dal Consiglio d'amministrazione.

Gli impiegati che nel soppresso ruolo del personale tecnico, gruppo A, rivestono qualifica di ispettore superiore o di direttore, sono inquadrati rispettivamente nella qualifica di ispettore superiore tecnico o di direttore di stabilimento di 2ª classe nella carriera direttiva tecnica di cui all'annessa tabella C. Nell'inquadramento anzidetto, gli ispettori superiori tecnici precedono in ruolo i direttori di stabilimento di 2ª classe, qualunque sia l'anzianità maturata nel grado di provenienza.

(È approvato).

Art. 34.

(Inquadramento degli impiegati del soppresso ruolo dei ricevitori e successive promozioni).

Gli impiegati appartenenti al soppresso ruolo speciale dei ricevitori sono inquadrati come segue, in soprannumero, fino ad eliminazione, nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto:

nella qualifica di primo revisore, i ricevitori di 1ª classe (grado VII);

nella qualifica di revisore, i ricevitori di 2ª classe (grado VIII);

nella qualifica di primo ragioniere, i ricevitori di 3ª classe (grado IX).

Il predetto personale dei ricevitori è mantenuto in soprannumero anche nelle qualifiche superiori cui venga promosso.

Le promozioni alla qualifica di revisore capo possono essere conferite al personale medesimo, nel limite massimo di un decimo dei posti stabiliti in organico per detta qualifica.

Nella qualifica iniziale del ruolo del perso-

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)116^a SEDUTA (19 dicembre 1956)

nale amministrativo della carriera di concetto, sono lasciati scoperti tanti posti quanti sono gli impiegati in soprannumero provenienti dal soppresso ruolo dei ricevitori.

(È approvato).

Art. 35.

(Inquadramento nel ruolo del personale di anticamera).

In deroga al disposto del primo comma dell'articolo 33, gli impiegati appartenenti al soprappreso ruolo del personale ausiliario, i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, disimpegnano mansioni di anticamera, nel caso in cui essi rinuncino ad essere restituiti ai servizi di vigilanza, sono inquadrati come segue, nel ruolo del personale ausiliario di anticamera di cui alla tabella *N* allegata alla presente legge:

nella qualifica di commesso, gli agenti di custodia;

nella qualifica di usciere capo, gli agenti di controllo;

nella qualifica di usciere, i commessi.

(È approvato).

Art. 36.

(Modalità per l'attuazione dell'inquadramento).

L'inquadramento di cui agli articoli 33, 34 e 35 è effettuato con decreto del Ministro per le finanze.

Fermo il disposto del secondo comma dell'articolo 34, il personale che all'atto dell'inquadramento risultasse eccedente il numero dei posti stabiliti per talune delle qualifiche dell'ordinamento di cui alla presente legge, è inquadrato in soprannumero salvo successivo riassorbimento.

Nei confronti degli impiegati che risultano collocati con riserva di anzianità nei gradi dei soppressi ruoli, l'inquadramento di cui al primo comma è disposto con riserva di anzianità.

Il personale in soprannumero dei soppressi ruoli, ai termini del regio decreto 1° luglio

1926, n. 1228, del regio decreto 20 giugno 1935, n. 1241, della legge 5 giugno 1951, n. 376, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1955, n. 448, e del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 4, è mantenuta in soprannumero, agli effetti di dette disposizioni, nei ruoli di cui alle annesse tabelle, nei quali viene inquadrato ai sensi dei precedenti articoli.

(È approvato).

Art. 37.

(Anzianità acquisita).

Gli impiegati inquadrati nelle qualifiche dei nuovi ruoli dell'Amministrazione, conservano, nelle qualifiche medesime, l'anzianità maturata nel grado di provenienza.

Gli impiegati inquadrati nella qualifica di consigliere tecnico del ruolo del personale direttivo tecnico, già appartenenti al grado IX di gruppo *A*, conservano, nella detta qualifica, l'anzianità di servizio complessivamente posseduta nel grado di provenienza ed in quello inferiore (*X*).

Gli impiegati inquadrati nella qualifica di viceconsigliere del ruolo del personale direttivo amministrativo, già appartenenti al grado *X* di gruppo *A*, conservano, nella detta qualifica, l'anzianità di servizio complessivamente posseduta nel grado di provenienza ed in quello inferiore (*XI*).

(È approvato).

Art. 38.

(Inquadramento degli impiegati nei ruoli aggiunti).

Gli impiegati che, alla data da cui ha effetto la presente legge, appartengono ai ruoli speciali transitori di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1953, n. 422, sono inquadrati nei corrispondenti ruoli aggiunti istituiti ai sensi dell'articolo 18 nell'ordine in cui risultano collocati nei ruoli di provenienza, conservando l'anzianità maturata in questi ultimi.

L'assegnazione alle singole branche nelle quali si suddivide il ruolo aggiunto del per

sonale di concetto tecnico è deliberata dal Consiglio di amministrazione.

L'inquadramento di cui al presente articolo è disposto con decreto del Ministro per le finanze.

(È approvato).

CAPO V.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 39.

(Attribuzione di mansioni inerenti a carriere superiori).

Al personale in servizio di ruolo il quale abbia svolto prevalentemente nel triennio precedente al 1° luglio 1956 mansioni proprie della carriera superiore, l'Amministrazione può, in relazione alle esigenze di servizio ed alla situazione dei ruoli, attribuire l'esercizio delle predette mansioni.

Il personale di cui al precedente comma conserva la propria posizione nei ruoli di appartenenza, nei quali svolge l'ulteriore carriera, secondo le norme previste per i ruoli stessi.

(È approvato).

Art. 40.

(Modalità di conferimento di alcune promozioni nel primo triennio di efficacia della legge).

Per la durata di un triennio, le promozioni a ispettore superiore tecnico o direttore di stabilimento di 2^a classe e quelle a ispettore superiore amministrativo, nei ruoli del personale tecnico e amministrativo delle carriere direttive, sono conferite mediante scrutinio per merito comparativo senza colloquio.

Per la medesima durata di un triennio, le promozioni a vicedirettore di stabilimento di 2^a classe nel ruolo del personale tecnico della carriera direttiva, sono conferite, per la metà dei posti di volta in volta disponibili, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi i consiglieri tecnici che conseguirono

la promozione al grado IX del soppresso ordinamento mediante concorso per esame. La frazione di posto superiore alla metà, si considera posto intero.

La residuale metà dei posti è conferita mediante esame di concorso secondo le modalità previste dall'articolo 8, punto 1°), lettera a)

(È approvato).

Art. 41.

(Conferimento di posti nelle carriere di concetto nella prima attuazione della legge).

I posti che risulteranno disponibili nei ruoli del personale amministrativo e tecnico della carriera di concetto, di cui alle annesse tabelle E ed F, dopo l'inquadramento di cui all'articolo 33 e l'espletamento dei concorsi di cui all'articolo 50, esclusi, in ogni caso, quelli da riservare per i concorsi previsti dall'articolo 7 della legge 27 febbraio 1955, n. 53, sono conferiti nella qualifica iniziale dei ruoli stessi, mediante esame consistente in un colloquio, vertente su materie di servizio, agli impiegati dei ruoli organici del personale esecutivo tecnico e d'ordine ed agli impiegati dei ruoli aggiunti della carriera di concetto amministrativa e tecnica e di quella esecutiva tecnica e d'ordine, che siano in possesso del titolo di studio previsto dall'articolo 3.

Ai concorsi predetti è ammesso a partecipare il personale di altre Amministrazioni dello Stato, che si trovi nelle condizioni di cui al comma precedente e sia in possesso del titolo di studio richiesto dal citato articolo 3. A detto personale non può essere conferito più di un quinto dei posti messi a concorso.

I posti disponibili nel ruolo del personale di concetto degli interpreti-traduttori di cui all'annessa tabella G, sono conferiti, nella qualifica iniziale, mediante concorso per esami, agli impiegati appartenenti a qualsiasi ruolo organico o aggiunto, di carriera non inferiore a quella esecutiva, anche se sprovvisti del titolo di studio previsto dall'articolo 3, lettera B), punto 3°), che siano in servizio presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato da almeno un quinquennio alla data di entrata in vigore della presente legge e che

svolgano mansioni di interprete-traduttore.

I concorsi riservati previsti dai commi precedenti possono essere banditi nella prima attuazione della presente legge, non oltre il termine di un anno dalla entrata in vigore della legge stessa

(È approvato).

Art. 42.

(Conferimento di posti nella carriera esecutiva tecnica nella prima attuazione della legge).

Fermo restando il disposto dell'articolo 6, comma 2°, del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, i posti che risulteranno disponibili, in ciascuna delle branche del ruolo del personale tecnico della carriera esecutiva, di cui all'annessa tabella *H* dopo l'inquadramento di cui all'articolo 33 e l'espletamento dei concorsi di cui all'articolo 50, esclusi, in ogni caso, quelli da riservare per i concorsi previsti dall'articolo 7 della legge 27 febbraio 1955, n. 53, sono conferiti, nella qualifica iniziale delle singole branche del ruolo, mediante esame consistente in un colloquio vertente su materie di servizio, al personale appartenente al ruolo organico ed al ruolo aggiunto del personale d'ordine della carriera esecutiva, che sia adibito a mansioni di carattere tecnico, anche se sprovvisto del titolo di studio previsto dall'articolo 3, della lettera *C*), punto 1°).

Per l'esame previsto dal precedente comma vale la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 41.

(È approvato).

Art. 43.

Conferimento di posti nel ruolo del personale di dattilografia nella prima attuazione della legge).

Nella prima attuazione della presente legge, i posti disponibili nel ruolo del personale esecutivo di dattilografia di cui all'annessa tabella *L*, sono conferiti, nella qualifica iniziale, mediante concorso per esami riservato per metà al personale inquadrato nel ruolo ag-

giunto del personale esecutivo d'ordine dell'amministrazione, ancorchè sprovvisto del diploma richiesto dall'articolo 3, lettera *C*), punto 3°), e per metà al personale non di ruolo ed al personale salariato che alla data del 30 giugno 1956, svolgeva mansioni impiegate ancorchè sprovvisto del predetto titolo di studio.

(È approvato).

Art. 44.

(Conferimento di posti nei ruoli del personale ausiliario di vigilanza e di quello di anticamera).

Nella prima attuazione della presente legge un terzo dei posti disponibili nella qualifica iniziale delle carriere del personale ausiliario di vigilanza e del personale di anticamera è conferito mediante concorso per titoli riservato al personale dei corrispondenti ruoli aggiunti, agli avventizi di IV categoria, quale sia la loro anzianità di servizio in detta qualifica e al personale salariato di ruolo dei monopoli, che svolga o abbia svolto prevalentemente e lodevolmente le mansioni proprie del personale ausiliario di vigilanza o di anticamera.

(È approvato).

Art. 45.

(Valutazione di anzianità nei casi di passaggio ad altro ruolo).

L'anzianità maturata nei ruoli aggiunti e nei ruoli speciali transitori di provenienza dagli impiegati che conseguono il passaggio alla qualifica iniziale dei ruoli organici ai sensi degli articoli 42, 43 e 44, è computata per intero ai fini della promozione alla qualifica superiore. Ai medesimi fini è computata per intero l'anzianità maturata nel ruolo di provenienza dagli impiegati del ruolo organico del personale esecutivo d'ordine che conseguono il passaggio alla qualifica iniziale del ruolo del personale esecutivo tecnico, ai sensi dell'articolo 42.

(È approvato).

Art. 46.

(Modalità per l'indizione dei concorsi previsti dagli articoli 41, 42, 43 e 44).

I concorsi previsti dagli articoli 41, 42, 43 e 44, sono indetti con decreto del Ministro per le finanze e sono effettuati secondo le modalità previste dall'articolo 6, salvo quanto disposto dal primo comma degli articoli 41 e 42 dell'articolo 44.

(È approvato).

Art. 47.

(Inquadramento del personale distaccato presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato).

Il personale delle carriere esecutive appartenente ad altre amministrazioni dello Stato, comunque distaccato o comandato in servizio presso l'Amministrazione dei monopoli di Stato da almeno un biennio alla data di entrata in vigore della presente legge, può, semprechè ne faccia domanda entro trenta giorni dalla data anzidetta, essere inquadrato nei ruoli delle carriere esecutive di cui alle annesse tabelle.

L'accettazione delle domande è subordinata al parere favorevole del Consiglio di amministrazione il quale determina anche il ruolo in cui il personale anzidetto può essere inquadrato, tenuto conto della disponibilità dei posti, delle esigenze dei servizi e delle specifiche attitudini dimostrate da ciascuno degli interessati.

Il personale di cui ai commi precedenti assume, nel ruolo assegnatogli, la qualifica corrispondente al grado di provenienza, prendendovi posto in relazione all'anzianità maturata nel grado stesso.

Ai fini della promozione alla qualifica superiore, detta anzianità è valutata per intero.

(È approvato).

Art. 48.

(Avanzamento del personale femminile inquadrato nella carriera amministrativa di concetto).

Il personale femminile appartenente al soppresso ruolo del personale amministrativo, ruolo B, è inquadrato nel corrispondente ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto, ai sensi dell'articolo 33 con la qualifica di primo ragioniere.

(È approvato).

Art. 49.

(Esami di idoneità per impiegati in particolari situazioni).

L'esame di idoneità previsto dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1955, n. 448, sarà indetto, per il conferimento delle promozioni alla qualifica di perito nella carriera tecnica di concetto ed a quelle di capo tecnico aggiunto e di primo applicato, nelle carriere esecutive tecnica e d'ordine, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

I programmi di esame e la composizione delle Commissioni esaminatrici sono stabiliti con determinazione del Consiglio di amministrazione.

Le disposizioni di cui all'articolo 1 sopracitato sono estese agli impiegati delle carriere esecutive tecnica e d'ordine, provenienti dai corrispondenti soppressi ruoli di gruppo C dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in servizio almeno dal 23 marzo 1939, che a tale data rivestivano la qualifica di salariati di ruolo e sono stati addetti in via continuativa a mansioni impiegatizie. Tale servizio è considerato utile ai fini del computo dell'anzianità richiesta per l'ammissione anche al concorso per esame speciale di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 4.

(È approvato).

Art. 50.

(Concorsi ed esami in via di espletamento).

I concorsi per l'ammissione in carriera, nonché i concorsi e gli esami intermedi di progressione di carriera indetti, per gradi dei soppressi ruoli, anteriormente alla data da cui ha effetto la presente legge, saranno portati a termine, qualora, alla data predetta, siano state iniziate le prove scritte.

In tal caso i concorsi e gli esami medesimi si intendono banditi per le qualifiche che, nei ruoli di cui alle annesse tabelle, corrispondono ai gradi predetti.

(È approvato).

Art. 51.

(Riconoscimento di servizio ai fini del trattamento di quiescenza).

Al personale in servizio, già appartenente alla soppressa categoria dei commessi privati, il servizio prestato in tale qualità è riconosciuto interamente utile ai soli fini del trattamento di quiescenza, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.

Il riconoscimento, di cui al comma precedente, è subordinato alle modalità prescritte per il riscatto dei servizi non di ruolo ed alla restituzione della indennità percepita a titolo di liquidazione per cessazione del rapporto di impiego privato.

Il contributo di riscatto è calcolato sulla retribuzione spettante alla data del 1º maggio 1948.

(È approvato).

Art. 52.

(Applicazione dei benefici di cui all'articolo 21 della legge 26 febbraio 1952, n. 67, ed articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1955, n. 448, al personale salariato adibito a mansioni di natura impiegatizia).

Il personale profugo dai territori della Venezia Giulia, in servizio nell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato alla data di entrata in vigore della presente legge, il quale abbia svolto mansioni di natura non salariale presso gli stabilimenti ed uffici dell'amministrazione stessa, situati in detti territori, e

che abbia cessato da tali mansioni per effetto del rientro in territorio nazionale, è ammesso a beneficiare delle disposizioni di cui all'articolo 21 della legge 26 febbraio 1952, n. 67, e all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1955, n. 448, sempreché ne faccia domanda entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il personale salariato adibito a mansioni di natura non salariale da data anteriore al 1º maggio 1948, che, per difetto o intempestività della domanda, non abbia potuto avvalersi delle disposizioni di cui all'articolo 21 della legge 26 febbraio 1952, n. 67, può presentare domanda, entro lo stesso termine di cui al comma precedente, per il passaggio nelle categorie del personale avventizio.

(È approvato).

Art. 53.

(Rinvio agli ordinamenti dell'Amministrazione).

Restano in vigore le particolari norme degli ordinamenti dell'Amministrazione non in contrasto con le disposizioni della presente legge.

(È approvato).

Art. 54.

(Copertura della spesa).

Alla spesa derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con gli stanziamenti del bilancio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, a cominciare dall'esercizio 1956-57.

(È approvato).

Art. 55.

Le disposizioni della presente legge hanno effetto dal 1º luglio 1956.

(È approvato).

Do ora lettura delle tabelle che, come avvertito all'inizio dell'esame degli articoli, debbono considerarsi approvate unitamente agli articoli nei quali si fa, rispettivamente, riferimento a ciascuna di esse:

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)116^a SEDUTA (19 dicembre 1956)

TABELLA A.

QUALIFICA	Numero dei posti
Direttore generale dei monopoli di Stato	1

TABELLA B.

QUALIFICA	Numero dei posti
Vice direttore generale	1
Direttore centrale tecnico	3
Direttore centrale amministrativo	3

TABELLA C.

CARRIERA DIRETTIVA - RUOLO DEL PERSONALE TECNICO

QUALIFICA	Numero dei posti			TOTALE
	Branca coltivazioni tabacchi	Branca manifatture tabacchi	Branca sali e chinino	
Ispettore generale tecnico o direttore di stabilimento di 1 ^a classe	5	11	3	19
Ispettore superiore tecnico o direttore di stabilimento di 2 ^a classe	12	20	8	40
Vice direttore di stabilimento di 1 ^a classe	8	15	6	29
Vice direttore di stabilimento di 2 ^a classe	12	20	8	40
Consigliere tecnico	12	20	8	40
	49	86	33	168

TABELLA D.

CARRIERA DIRETTIVA - RUOLO DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO

QUALIFICA	Numero dei posti
Ispettore generale amministrativo	8
Ispettore superiore amministrativo	23
Ispettore amministrativo	36
Vice ispettore amministrativo	40
Consigliere	} 88
Vice consigliere	
	195

TABELLA E.

CARRIERA DI CONCETTO - RUOLO DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO

QUALIFICA	Numero dei posti
Revisore capo	16
Primo revisore	40
Revisore	55
Primo ragioniere	85
Ragioniere	} 94
Vice ragioniere	
	290

TABELLA F.

CARRIERA DI CONCETTO - RUOLO DEL PERSONALE TECNICO

QUALIFICA	Numero dei posti			TOTALE
	Bianca coltivazioni tabacchi	Bianca manifatture tabacchi	Bianca sali e chinino	
Perito capo	3	7	2	12
Perito principale di 1 ^a classe	20	24	5	49
Perito principale di 2 ^a classe	43	55	11	109
Perito	68	80	13	161
Perito aggiunto di 1 ^a classe	134	148	28	310
Perito aggiunto di 2 ^a classe				
	268	314	59	641

TABELLA G.

CARRIERA DI CONCETTO - RUOLO DEL PERSONALE
DEGLI INTERPRETI-TRADUTTORI

QUALIFICA	Numero dei posti
Interprete traduttore di 1 ^a classe	2
Interprete traduttore di 2 ^a classe	2
Interprete traduttore di 3 ^a classe	2
	6

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)116^a SEDUTA (19 dicembre 1956)

TABELLA H.

CARRIERA ESECUTIVA - RUOLO DEL PERSONALE TECNICO

QUALIFICA	Numero dei posti			TOTALE
	Branca coltivazioni tabacchi	Branca manifatture tabacchi	Branca sali e chinino	
Capo tecnico principale	22	45	8	75
Capo tecnico di 1 ^a classe	60	112	17	189
Capo tecnico di 2 ^a classe	65	118	20	203
Capo tecnico aggiunto	78	126	21	225
Applicato tecnico	98	212	39	349
	323	613	105	1.041

TABELLA I.

CARRIERA ESECUTIVA - RUOLO DEL PERSONALE D'ORDINE

QUALIFICA	Numero dei posti
Computista capo	50
Computista	105
Primo applicato	160
Applicato	} 285
Alunno d'ordine	
	600

TABELLA L.

CARRIERA ESECUTIVA - RUOLO DEL PERSONALE DI DATTILOGRAFIA

QUALIFICA	Numero dei posti
Dattilografo di 1 ^a classe	60
Dattilografo di 2 ^a classe	90
Dattilografo di 3 ^a classe	100
	250

TABELLA M.

CARRIERA DEL PERSONALE AUSILIARIO - RUOLO DEL PERSONALE
DI VIGILANZA

QUALIFICA	Numero dei posti
Agente di custodia	80
Agente di controllo di 1 ^a classe	120
Agente di controllo di 2 ^a classe	150
	350

TABELLA N.

CARRIERA DEL PERSONALE AUSILIARIO - RUOLO DEL PERSONALE
DI ANTICAMERA

QUALIFICA	Numero dei posti
Commesso	10
Usciere capo	50
Usciere	} 180
Inserviente	
	240

TABELLA O.

POSTI AGGIUNTI TRANSITORIAMENTE ISTITUITI
AI SENSI DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
30 NOVEMBRE 1954, N. 1496

QUALIFICA	Numero dei posti
CARRIERA DIRETTIVA <i>Ruolo del personale amministrativo</i>	
Vice ispettore amministrativo	1
	1
CARRIERA ESECUTIVA <i>Ruolo del personale d'ordine</i>	
Computista capo	1
Computista	3
	4

TABELLA P.

RUOLI AGGIUNTI

CARRIERA	RUOLO	QUALIFICA
direttiva	Personale tecnico per la branca « Manifatture tabacchi »	Consigliere tecnico
	Personale amministrativo	{ Ragioniere Vice ragioniere
di concetto	Personale tecnico per le branche « Coltivazioni tabacchi », « Manifatture tabacchi » e « Sali e chinino »	{ Perito aggiunto di 1 ^a classe Perito aggiunto di 2 ^a classe
esecutiva	Personale tecnico per le branche « Coltivazioni tabacchi », « Manifatture tabacchi » e « Sali e Chinino »	Applicato tecnico
	Personale d'ordine	{ Applicato Alunno d'ordine
del personale ausiliario	Personale di vigilanza	Agente di controllo di 2 ^a classe
	Personale di anticamera	{ Usciere Inserviente

**QUADRO DI EQUIPARAZIONE
FRA LE QUALIFICHE DELLE CARRIERE DIRETTIVE
ED I GRADI DEI SOPPRESSI RUOLI DI GRUPPO A**

(Trattamento economico relativo).

Tabella unica annessa al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19		Gradi dei soppressi ruoli	QUALIFICA
Coefficiente	Stipendio		
<i>Ruolo del personale tecnico.</i>			
670	2.010.000	V	Ispettore generale tecnico o direttore di stabilimento di 1 ^a classe
500	1.500.000	VI	Ispettore superiore tecnico o direttore di stabilimento di 2 ^a classe
402	1.206.000	VII	Vice direttore di stabilimento di 1 ^a classe
325	975.000	VIII	Vice direttore di stabilimento di 2 ^a classe
271	813.000	IX-X	Consigliere tecnico
<i>Ruolo del personale amministrativo</i>			
670	2.010.000	V	Ispettore generale amministrativo
500	1.500.000	VI	Ispettore superiore amministrativo
402	1.206.000	VII	Ispettore amministrativo
325	975.000	VIII	Vice ispettore amministrativo
271	813.000	IX	Consigliere
229	687.000	X-XI	Vice consigliere

**QUADRO DI EQUIPARAZIONE
FRA LE QUALIFICHE DELLE CARRIERE DI CONCETTO
ED I GRADI DEI SOPPRESSI RUOLI DI GRUPPO B**

(Trattamento economico relativo).

Tabella unica annessa al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19		Gradi dei soppressi ruoli	QUALIFICA
Coefficiente	Stipendio		
<i>Ruolo del personale amministrativo</i>			
500	1.500.000	VI	Revisore capo
402	1.206.000	VII	Primo revisore
325	975.000	VIII	Revisore
271	813.000	IX	Primo ragioniere
229	687.000	X	Ragioniere
202	606.000	XI	Vice ragioniere
<i>Ruolo del personale tecnico.</i>			
500	1.500.000	VI	Perito capo
402	1.206.000	VII	Perito principale di 1 ^a classe
325	975.000	VIII	Perito principale di 2 ^a classe
271	813.000	IX	Perito
229	687.000	X	Perito aggiunto di 1 ^a classe
202	606.000	XI	Perito aggiunto di 2 ^a classe
<i>Ruolo del personale degli interpreti-traduttori.</i>			
271	813.000	IX	Interprete-traduttore di 1 ^a classe
229	687.000	X	Interprete-traduttore di 2 ^a classe
202	606.000	XI	Interprete-traduttore di 3 ^a classe

**QUADRO DI EQUIPARAZIONE
FRA LE QUALIFICHE DELLE CARRIERE ESECUTIVE
ED I GRADI DEI SOPPRESSI RUOLI DI GRUPPO C**

(Trattamento economico relativo).

Labella unica annessa al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956 n. 19		Gradi dei soppressi ruoli	QUALIFICA
Coefficiente	Stipendio		
<i>Ruolo del personale tecnico</i>			
325	975 000	VIII	Capo tecnico principale
271	813 000	IX	Capo tecnico di 1 ^a classe
229	687 000	X	Capo tecnico di 2 ^a classe
202	606 000	XI	Capo tecnico aggiunto
180	540 000	XII	Applicato tecnico
<i>Ruolo del personale d'ordine</i>			
271	813 000	IX	Computista capo
229	687 000	X	Computista
202	606 000	XI	Primo applicato
180	540 000	XII	Applicato
157	471 000	XIII	Alunno d'ordine
<i>Ruolo del personale di dattilografia</i>			
229	687 000	X	Dattilografo di 1 ^a classe
202	606 000	XI	Dattilografo di 2 ^a classe
180	540 000	XII	Dattilografo di 3 ^a classe

**QUADRO DI EQUIPARAZIONE
FRA LE QUALIFICHE DELLE CARRIERE DEL PERSONALE AUSILIARIO
E QUELLE DEI SOPPRESSI RUOLI DEL PERSONALE AUSILIARIO**

(Trattamento economico relativo).

Tabella unica annessa al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19		Qualifiche dei soppressi ruoli	Qualifiche dei nuovi ruoli
Coefficiente	Stipendio		
			<i>Ruolo del personale di vigilanza</i>
178	534.000	Agente di custodia	Agente di custodia
163	489.000	Agente di controllo	Agente di controllo di 1 ^a classe
155	465.000	Commesso	Agente di controllo di 2 ^a classe
			<i>Ruolo del personale di anticamera.</i>
173	519.000	—	Commesso
159	477.000	—	Usciere capo
151	453.000	—	Usciere
142	426.000	—	Inserviente
157	471.000	Maestra alle lavorazioni <i>(in via di eliminazione)</i>	Maestra alle lavorazioni <i>(in via di eliminazione)</i>

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 12,50.

Dott. MARIO CARONI
Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.